Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0210(COD)

4.12.2023

EMENDAMENTO
91 - 340

Progetto di relazione
Marek Belka
(PE755.995v01-00)

Servizi di pagamento nel mercato interno e modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010

Proposta di regolamento
(COM(2023)0367 – C9-0217/2023 – 2023/0210(COD))

Emendamento 91
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Al fine di aumentare ulteriormente l'accesso al contante, che rappresenta una priorità della Commissione, agli esercenti dovrebbe essere consentito di offrire, nei negozi fisici, un servizio di fornitura di contante anche in assenza di un acquisto da parte del cliente, senza dovere ottenere un'autorizzazione come prestatore di servizi di pagamento o essere un agente di un istituto di pagamento. Tali servizi di fornitura di contante dovrebbero tuttavia essere soggetti all'obbligo di comunicare eventuali commissioni addebitate al cliente. Tali servizi dovrebbero essere prestati dai dettaglianti su base volontaria e dovrebbero dipendere dalla disponibilità di contante ***da parte del*** dettagliante.	(10) Al fine di aumentare ulteriormente l'accesso al contante, che rappresenta una priorità della Commissione, agli esercenti dovrebbe essere consentito di offrire, nei negozi fisici, un servizio di fornitura di contante anche in assenza di un acquisto da parte del cliente, senza dovere ottenere un'autorizzazione come prestatore di servizi di pagamento o essere un agente di un istituto di pagamento. Tali servizi di fornitura di contante dovrebbero tuttavia essere soggetti all'obbligo di comunicare eventuali commissioni addebitate al cliente. Tali servizi dovrebbero essere prestati dai dettaglianti su base volontaria e dovrebbero dipendere dalla disponibilità di contante ***presso il*** dettagliante.

Or. en

Emendamento 92
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per valutare se una rete limitata debba essere esclusa dall'ambito di applicazione, è opportuno prendere in considerazione l'ubicazione geografica dei punti di accettazione di tale rete nonché il numero dei punti di accettazione. Gli strumenti ad uso specifico dovrebbero consentire al titolare di acquistare beni o servizi solo nei locali fisici dell'emittente, mentre l'utilizzo in un punto vendita online non dovrebbe rientrare nella nozione di	(13) Per valutare se una rete limitata debba essere esclusa dall'ambito di applicazione, è opportuno prendere in considerazione l'ubicazione geografica dei punti di accettazione di tale rete nonché il numero dei punti di accettazione. Gli strumenti ad uso specifico dovrebbero consentire al titolare di acquistare beni o servizi solo nei locali fisici dell'emittente, mentre l'utilizzo in un punto vendita online non dovrebbe rientrare nella nozione di

locali dell'emittente. Gli strumenti ad uso specifico dovrebbero includere, a seconda del rispettivo regime contrattuale, le carte che possono essere utilizzate solo in una particolare catena di negozi o in un particolare centro commerciale, le carte carburante, le carte socio, le tessere per i trasporti pubblici, l'emissione di biglietti di parcheggio, ***i buoni pasto o*** i buoni per servizi specifici, che possono essere soggetti a uno specifico quadro giuridico fiscale o del lavoro volto a promuovere l'uso di tali strumenti per conseguire gli obiettivi stabiliti dalle disposizioni in materia sociale, come i buoni per la cura dell'infanzia o i buoni ecologici. Gli strumenti ad uso specifico dovrebbero includere anche gli strumenti basati sulla moneta elettronica laddove soddisfino i requisiti per tale esclusione. Gli strumenti di pagamento che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, atteso che tali strumenti sono di norma concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita, non dovrebbero essere esclusi.

locali dell'emittente. Gli strumenti ad uso specifico dovrebbero includere, a seconda del rispettivo regime contrattuale, le carte che possono essere utilizzate solo in una particolare catena di negozi o in un particolare centro commerciale, le carte carburante, le carte socio, le tessere per i trasporti pubblici, l'emissione di biglietti di parcheggio, i buoni per servizi specifici, che possono essere soggetti a uno specifico quadro giuridico fiscale o del lavoro volto a promuovere l'uso di tali strumenti per conseguire gli obiettivi stabiliti dalle disposizioni in materia sociale, come i buoni per la cura dell'infanzia o i buoni ecologici. Gli strumenti ad uso specifico dovrebbero includere anche gli strumenti basati sulla moneta elettronica laddove soddisfino i requisiti per tale esclusione. Gli strumenti di pagamento che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, atteso che tali strumenti sono di norma concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita, non dovrebbero essere esclusi.

Or. en

Emendamento 93
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) L'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) ha facilitato la creazione di "poli di pagamento" e di "poli di incasso" a livello di tutta l'Unione, consentendo la centralizzazione delle operazioni di pagamento di un medesimo gruppo. A tale riguardo è opportuno che le operazioni di pagamento tra un'impresa madre e la relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, fornite da un	(15) L'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) ha facilitato la creazione di "poli di pagamento" e di "poli di incasso" a livello di tutta l'Unione, consentendo la centralizzazione delle operazioni di pagamento di un medesimo gruppo. A tale riguardo è opportuno che le operazioni di pagamento tra un'impresa madre e la relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, fornite da un

prestatore di servizi di pagamento appartenente al medesimo gruppo, siano escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. La raccolta di ordini di pagamento per conto del gruppo da parte di un'impresa madre o della relativa filiazione ***in vista della successiva trasmissione a un altro prestatore di servizi di pagamento*** non dovrebbe essere considerata un servizio di pagamento.	prestatore di servizi di pagamento appartenente al medesimo gruppo, siano escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. La raccolta di ordini di pagamento ***e il ricevimento di fondi*** per conto ***delle entità*** del gruppo da parte di un'impresa madre o della relativa filiazione non dovrebbe essere considerata un servizio di pagamento.

Or. en

Emendamento 94
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) I servizi tecnici non costituiscono servizi di pagamento in quanto tali, in quanto i prestatori di servizi tecnici non entrano in alcun momento in possesso dei fondi da trasferire. Essi dovrebbero pertanto essere esclusi dalla definizione di servizi di pagamento. Tali servizi dovrebbero tuttavia essere soggetti a determinati obblighi, come quelli relativi alla responsabilità in caso di mancato sostegno all'applicazione dell'autenticazione forte del cliente ***o l'obbligo di concludere accordi di esternalizzazione con i prestatori di servizi di pagamento nel caso in cui i prestatori di servizi tecnici debbano fornire e verificare gli elementi dell'autenticazione forte del cliente***. ***Dovrebbero inoltre essere previste prescrizioni che disciplinino gli oneri di risoluzione dei contratti quadro in cui i servizi di pagamento sono offerti congiuntamente ai servizi tecnici.***	(17) I servizi tecnici non costituiscono servizi di pagamento in quanto tali, in quanto i prestatori di servizi tecnici non entrano in alcun momento in possesso dei fondi da trasferire. Essi dovrebbero pertanto essere esclusi dalla definizione di servizi di pagamento. Tali servizi dovrebbero tuttavia essere soggetti a determinati obblighi, come quelli relativi alla responsabilità in caso di mancato sostegno all'applicazione dell'autenticazione forte del cliente.

Or. en

Emendamento 95
Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) I cosiddetti "portafogli pass-through" digitali che comportano la tokenizzazione di uno strumento di pagamento esistente, ad esempio di una carta di pagamento, devono essere considerati servizi tecnici e pertanto dovrebbero essere esclusi dalla definizione di strumento di pagamento, in quanto, secondo il parere della Commissione, un token non può essere considerato di per sé uno strumento di pagamento ma, piuttosto, un'"applicazione di pagamento" ai sensi dell'articolo 2, punto 21), del regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio[39]. Tuttavia alcune altre categorie di portafogli digitali, in particolare i portafogli elettronici prepagati, come gli "staged-wallet", in cui gli utenti possono conservare il denaro per operazioni online future, dovrebbero essere considerati uno strumento di pagamento e la loro emissione come un servizio di pagamento.	(24) I cosiddetti "portafogli pass-through" digitali che comportano la tokenizzazione di uno strumento di pagamento esistente, ad esempio di una carta di pagamento, devono essere considerati servizi tecnici e pertanto dovrebbero essere esclusi dalla definizione di strumento di pagamento, in quanto, secondo il parere della Commissione, un token non può essere considerato di per sé uno strumento di pagamento ma, piuttosto, un'"applicazione di pagamento" ai sensi dell'articolo 2, punto 21), del regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio[39]. Tuttavia alcune altre categorie di portafogli digitali, in particolare i portafogli elettronici prepagati, come gli "staged-wallet", in cui gli utenti possono conservare il denaro per operazioni online future, dovrebbero essere considerati uno strumento di pagamento e la loro emissione come un servizio di pagamento***, a meno che tali strumenti non siano emessi solo per soddisfare i requisiti dell'articolo 70, paragrafi 2 e 3, del regolamento (EU) 2023/1114 (regolamento sui mercati delle cripto-attività, MiCa)***.
[39] Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).	[39] Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).

Or. en

Emendamento 96
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) La definizione di fondi dovrebbe includere ***tutte le forme di*** moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio, ***comprese*** banconote e monete, e ***ogni eventuale futura valuta digitale di banca centrale,*** moneta elettronica e moneta di banca commerciale. Dovrebbe essere esclusa dalla definizione la moneta di banca centrale emessa per essere utilizzata tra la banca centrale e le banche commerciali, vale a dire per l'uso all'ingrosso.	(28) La definizione di fondi dovrebbe includere ***la*** moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio, ***vale a dire*** banconote e monete, e moneta elettronica e moneta di banca commerciale. Dovrebbe essere esclusa dalla definizione la moneta di banca centrale emessa per essere utilizzata tra la banca centrale e le banche commerciali, vale a dire per l'uso all'ingrosso.

Or. en

Emendamento 97
Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) La definizione di fondi dovrebbe includere tutte le forme di moneta ***di banca centrale*** emessa per l'uso al dettaglio, comprese banconote e monete, ***e ogni eventuale futura valuta digitale di banca centrale,*** moneta elettronica e moneta di banca commerciale. Dovrebbe essere esclusa dalla definizione la moneta di banca centrale emessa per essere utilizzata tra la banca centrale e le banche commerciali, vale a dire per l'uso all'ingrosso.	(28) La definizione di fondi dovrebbe includere tutte le forme di moneta emessa per l'uso al dettaglio, comprese banconote e monete, moneta elettronica***, token collegati ad attività (ART)*** e moneta di banca commerciale. Dovrebbe essere esclusa dalla definizione la moneta di banca centrale emessa per essere utilizzata tra la banca centrale e le banche commerciali, vale a dire per l'uso all'ingrosso.

Or. en

Emendamento 98
Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Il regolamento (UE) 2023/1114, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività stabilisce che i token di moneta elettronica sono considerati moneta elettronica. I token di moneta elettronica sono pertanto inclusi, in quanto moneta elettronica, nella definizione di fondi di cui al presente regolamento.	(29) Il regolamento (UE) 2023/1114, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività stabilisce che i token di moneta elettronica ***(EMT) e i token collegati ad attività (ART)*** sono considerati moneta elettronica. I token di moneta elettronica e ***i token collegati ad attività*** sono pertanto inclusi, in quanto moneta elettronica, nella definizione di fondi di cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 99
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Il regolamento (UE) 2023/1114, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività stabilisce che i token di moneta elettronica sono considerati moneta elettronica. I token di moneta elettronica ***sono pertanto inclusi, in quanto moneta elettronica, nella definizione di fondi di cui al*** presente regolamento.	(29) Il regolamento (UE) 2023/1114, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività stabilisce che i token di moneta elettronica sono considerati moneta elettronica ***ai fini di suddetto regolamento***. ***Per evitare una duplicazione dei requisiti, è importante che le disposizioni contemplate nel presente regolamento definiscano chiaramente i casi in cui*** i token di moneta elettronica ***debbano essere soggetti alle disposizioni del*** presente regolamento.

Or. en

Emendamento 100
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) Per elaborare i pagamenti digitali online o offline, è fondamentale che i prestatori di servizi di pagamento front-end ottengano l'accesso alla tecnologia della comunicazione in prossimità (Near-Field Communication, NFC) sui dispositivi mobili. Tali componenti includono, in particolare ma non esclusivamente, antenne NFC e i cosiddetti elementi sicuri dei dispositivi mobili (ad es. la scheda a circuito integrato universale (Universal Integrated Circuit Card, UICC), l'elemento sicuro incorporato (embedded secure element, eSE) e la microSD ecc.). È pertanto necessario garantire che, ogniqualvolta sia necessario per fornire servizi di pagamento, i produttori di apparecchiature originali per dispositivi mobili o i prestatori di servizi di comunicazione elettronica non neghino l'accesso alle antenne NFC e agli elementi sicuri. Per far sì che ciò accada anche nell'economia digitale, i prestatori di servizi di pagamento front-end dovrebbero essere autorizzati ad installare il software sull'hardware dei dispositivi mobili pertinente, al fine di rendere tecnicamente possibili le operazioni online e offline. A tale scopo, i produttori di apparecchiature originali per dispositivi mobili e i prestatori di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero essere tenuti a fornire accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a tutti componenti hardware e software, qualora necessario per le operazioni online e offline. In ogni caso, tali gestori dovrebbero essere tenuti a fornire una capacità adeguata riguardo alle componenti hardware e software

pertinenti sui dispositivi mobili, al fine di elaborare le operazioni di pagamento online e archiviare fondi sui dispositivi mobili per le operazioni di pagamento offline. Tale obbligo non dovrebbe pregiudicare l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925, che prescrive ai gatekeeper di fornire, a titolo gratuito, l'effettiva interoperabilità, nonché l'accesso ai fini dell'interoperabilità al sistema operativo, alle componenti hardware e software dei dispositivi mobili, il che è applicabile ai mezzi di pagamento digitali nuovi ed esistenti.

Or. en

Emendamento 101
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) I consumatori e le imprese, non trovandosi nella stessa posizione di vulnerabilità, non necessitano dello stesso livello di protezione. Mentre è importante garantire i diritti dei consumatori con disposizioni a cui non si può derogare per contratto, è ragionevole consentire alle imprese e alle organizzazioni di decidere diversamente quando non hanno a che fare con i consumatori. Le microimprese, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[44], possono essere trattate allo stesso modo dei consumatori. Alcune norme dovrebbero sempre applicarsi, indipendentemente dallo status dell'utente.	(39) I consumatori e le imprese, non trovandosi nella stessa posizione di vulnerabilità, non necessitano dello stesso livello di protezione. Mentre è importante garantire i diritti dei consumatori con disposizioni a cui non si può derogare per contratto, è ragionevole consentire alle imprese e alle organizzazioni di decidere diversamente quando non hanno a che fare con i consumatori. ***Ciò potrebbe includere l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente.*** Le microimprese, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[44], possono essere trattate allo stesso modo dei consumatori. Alcune norme dovrebbero sempre applicarsi, indipendentemente dallo status dell'utente.
[44] GU L 124 del 20.05.2003, pag. 36.	[44] GU L 124 del 20.05.2003, pag. 36.

Or. en

Motivazione

Le norme in materia di autenticazione forte del cliente e le esenzioni dall'applicazione delle medesime dovrebbero essere adeguate ai contesti aziendali. Ad esempio, sarà spesso più pertinente per il pagatore dimostrare chi sia il suo datore di lavoro piuttosto che provare chi sia lui stesso. I fattori di sicurezza dovrebbero rispecchiare tale fattispecie. Inoltre, l'interazione con un'interfaccia dei prestatori di servizi di pagamento da parte di un utente aziendale differisce dal caso in cui un utente di servizi di pagamento accede al conto bancario, in considerazione dell'ambiente aziendale in cui avviene tale interazione. Ciò è meno rischioso e non richiede una ri-autenticazione così frequente come nel caso di un singolo utente di servizi di pagamento.

Emendamento 102
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Per mantenere un livello elevato di protezione dei consumatori, questi ultimi dovrebbero avere il diritto di ricevere gratuitamente informazioni sulle condizioni e sui prezzi dei servizi prima di essere vincolati da qualsiasi contratto di servizi di pagamento. Per consentire ai consumatori di confrontare i servizi e le condizioni offerti dai prestatori di servizi di pagamento e, in caso di controversia, di verificare i loro diritti e obblighi contrattuali, i consumatori dovrebbero poter richiedere tali informazioni e il contratto quadro su carta, gratuitamente e in qualsiasi momento durante il rapporto contrattuale.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 103
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Per poter effettuare una scelta informata, gli utenti di servizi di pagamento dovrebbero essere in grado di confrontare le spese ATM con quelle di altri fornitori. Al fine di aumentare la trasparenza delle spese ATM per gli utenti di servizi di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero fornire loro informazioni su tutte le spese applicabili ai prelievi da ATM ***nazionali*** in situazioni diverse, a seconda dell'ATM da cui gli utenti di servizi di pagamento prelevano contante.	(45) Per poter effettuare una scelta informata, gli utenti di servizi di pagamento dovrebbero essere in grado di confrontare le spese ATM con quelle di altri fornitori. ***Come principio generale, gli ATM nazionali che non sono considerati gestori di ATM che non tengono conti di pagamento non dovrebbero addebitare ai consumatori alcuna spesa per i prelievi di contante. Inoltre,*** al fine di aumentare la trasparenza delle spese ATM per gli utenti di servizi di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero fornire loro informazioni su tutte le spese applicabili ***all'atto di disposizione di un'operazione*** ai prelievi da ATM ***dell'Unione*** in situazioni diverse, a seconda dell'ATM da cui gli utenti di servizi di pagamento prelevano contante.

Or. en

Emendamento 104
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Ai fini della comparabilità, le spese di conversione valutaria stimate per i bonifici e le rimesse effettuati all'interno dell'Unione e dall'Unione verso un paese terzo dovrebbero essere espresse nello stesso modo, vale a dire come maggiorazione percentuale rispetto agli ultimi tassi di cambio di riferimento disponibili per l'euro emessi dalla Banca centrale ***europea (BCE)***. Quando menzionate nel presente regolamento, le "spese" dovrebbero comprendere anche, se	(50) Ai fini della comparabilità, le spese di conversione valutaria stimate per i bonifici e le rimesse effettuati all'interno dell'Unione e dall'Unione verso un paese terzo dovrebbero essere espresse nello stesso modo, vale a dire come maggiorazione percentuale rispetto agli ultimi tassi di cambio di riferimento disponibili ***applicabili*** per l'euro emessi dalla banca centrale ***pertinente, e le risultanti spese per la conversione valutaria mostrate come importo valutario***

del caso, le spese di "conversione valutaria".	***nella moneta utilizzata dal cliente per disporre la conversione valutaria***. Quando menzionate nel presente regolamento, le "spese" dovrebbero comprendere anche, se del caso, le spese di "conversione valutaria".

Or. en

Emendamento 105
Erik Poulsen

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Ai fini della comparabilità, le spese di conversione valutaria stimate per i bonifici e le rimesse effettuati all'interno dell'Unione e dall'Unione verso un paese terzo dovrebbero essere espresse nello stesso modo, vale a dire come maggiorazione ***percentuale*** rispetto ***agli ultimi tassi*** di cambio ***di riferimento disponibili per l'euro emessi dalla Banca centrale europea (BCE)***. Quando menzionate nel presente regolamento, le "spese" dovrebbero comprendere anche, se del caso, le spese di "conversione valutaria".	(50) Ai fini della comparabilità, le spese di conversione valutaria stimate per i bonifici e le rimesse effettuati all'interno dell'Unione e dall'Unione verso un paese terzo dovrebbero essere espresse nello stesso modo, vale a dire come ***una spesa nella valuta in cui è disposta la transazione. Tale conversione valutaria è costituita da una*** maggiorazione rispetto ***al tasso*** di cambio ***medio di mercato offerto da operatori neutrali, indipendenti e attendibili, espresso in valore monetario***. Quando menzionate nel presente regolamento, le "spese" dovrebbero comprendere anche, se del caso, le spese di "conversione valutaria".

Or. en

Emendamento 106
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) Una maggiorazione è una spesa	(52) Una maggiorazione è una spesa

applicata dagli esercenti ai consumatori che si aggiunge al prezzo richiesto per i beni e i servizi quando il consumatore utilizza un determinato metodo di pagamento. Uno dei motivi alla base delle maggiorazioni è quello di indirizzare i consumatori verso strumenti di pagamento più convenienti o più efficienti, promuovendo in tal modo la concorrenza tra metodi di pagamento alternativi. Nell'ambito del regime introdotto dalla direttiva (UE) 2015/2366, ai beneficiari era impedito di imporre spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento le cui commissioni interbancarie sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751, ossia per le carte di debito e di credito ad uso dei consumatori emesse nell'ambito di schemi di carte a quattro parti e per i servizi di pagamento cui si applica il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[45], ossia le operazioni di bonifico e di addebito diretto denominate in euro all'interno dell'Unione. Ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366, gli Stati membri erano autorizzati a vietare o limitare ulteriormente il diritto del beneficiario di imporre spese tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti.

[45] Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

applicata dagli esercenti ai consumatori che si aggiunge al prezzo richiesto per i beni e i servizi quando il consumatore utilizza un determinato metodo di pagamento. Uno dei motivi alla base delle maggiorazioni è quello di indirizzare i consumatori verso strumenti di pagamento più convenienti o più efficienti, promuovendo in tal modo la concorrenza tra metodi di pagamento alternativi. Nell'ambito del regime introdotto dalla direttiva (UE) 2015/2366, ai beneficiari era impedito di imporre spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento le cui commissioni interbancarie sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751, ossia per le carte di debito e di credito ad uso dei consumatori emesse nell'ambito di schemi di carte a quattro parti e per i servizi di pagamento cui si applica il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[45], ossia le operazioni di bonifico e di addebito diretto denominate in euro all'interno dell'Unione. Ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366, gli Stati membri erano autorizzati a vietare o limitare ulteriormente il diritto del beneficiario di imporre spese tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti. ***È necessario armonizzare tale approccio per promuovere la parità di condizioni nell'Unione e applicare, quindi, un divieto totale sulle maggiorazioni nell'Unione.***

[45] Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

Or. en

Emendamento 107
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) ***I dati raccolti durante il riesame della direttiva (UE) 2015/2366 dimostrano che le attuali norme in materia di spese sono adeguate e hanno avuto un impatto positivo. Non vi è alcuna necessità impellente di un ulteriore allineamento delle pratiche di addebito delle spese tra gli Stati membri, in quanto l'attuale divieto di maggiorazione si applica già a una quota molto ampia di pagamenti nell'Unione. Si stima che il 95 % dei pagamenti tramite carta sia soggetto all'attuale divieto di maggiorazione. Inoltre la maggiorazione, quando applicata, è limitata al costo effettivo sostenuto dall'esercente. Tuttavia,*** nel riesame della direttiva (UE) 2015/2366, la Commissione ha individuato interpretazioni diverse per quanto riguarda gli strumenti di pagamento coperti dal divieto di maggiorazione. È pertanto necessario estendere esplicitamente il divieto di maggiorazione a tutti i bonifici e gli addebiti diretti e non solo a quelli contemplati dal regolamento (UE) n. 260/2012, come prevedeva la direttiva (UE) 2015/2366.	(53) Nel riesame della direttiva (UE) 2015/2366, la Commissione ha individuato ***una mancanza di armonizzazione che consente le maggiorazioni per gli strumenti di pagamento e*** interpretazioni diverse per quanto riguarda gli strumenti di pagamento coperti dal divieto di maggiorazione. È pertanto necessario estendere esplicitamente il divieto di maggiorazione a tutti i bonifici e gli addebiti diretti e non solo a quelli contemplati dal regolamento (UE) n. 260/2012, come prevedeva la direttiva (UE) 2015/2366.

Or. en

Emendamento 108
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) ***I dati raccolti durante il riesame***	(53) Nel riesame della direttiva

della direttiva (UE) 2015/2366 dimostrano che le attuali norme in materia di spese sono adeguate e hanno avuto un impatto positivo. Non vi è alcuna necessità impellente di un ulteriore allineamento delle pratiche di addebito delle spese tra gli Stati membri, in quanto l'attuale divieto di maggiorazione si applica già a una quota molto ampia di pagamenti nell'Unione. Si stima che il 95 % dei pagamenti tramite carta sia soggetto all'attuale divieto di maggiorazione. Inoltre la maggiorazione, quando applicata, è limitata al costo effettivo sostenuto dall'esercente. Tuttavia, nel riesame della direttiva (UE) 2015/2366, la Commissione ha individuato interpretazioni diverse per quanto riguarda gli strumenti di pagamento coperti dal divieto di maggiorazione. È pertanto necessario estendere esplicitamente il divieto di maggiorazione ***a tutti i bonifici e gli addebiti diretti e non solo a quelli contemplati dal regolamento (UE) n. 260/2012, come prevedeva la direttiva (UE) 2015/2366***.

(UE) 2015/2366, la Commissione ha individuato ***una mancanza di armonizzazione sul permesso di operare maggiorazioni per gli strumenti di pagamento non disciplinate dal regolamento (UE) 2015/751 e*** interpretazioni diverse per quanto riguarda gli strumenti di pagamento coperti dal divieto di maggiorazione. È pertanto necessario estendere esplicitamente il divieto di maggiorazione ***Ciò contribuirà a rafforzare la fiducia dei consumatori nei servizi di pagamento e a ridurre la mancanza di armonizzazione tra gli Stati membri***.

Or. en

Motivazione

Uno degli esiti della direttiva sui servizi di pagamento 2 (PSD2) è stata la frammentazione delle norme in materia di maggiorazione che differiscono tra i vari Stati membri. La maggiorazione è dannosa per i consumatori, poiché consente agli esercenti di applicare a questi ultimi una tassa aggiuntiva e spesso non trasparente senza fornire loro un valore aggiunto. Obbligando i consumatori a "pagare per pagare", la maggiorazione riduce la loro capacità di scegliere il metodo di pagamento preferenziale e crea uno svantaggio normativo per i nuovi operatori che fanno ingresso sul mercato dei pagamenti. Induce altresì a fuorviare i consumatori riguardo al vero prezzo di beni e servizi.

Emendamento 109
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) ***I dati raccolti durante il riesame della direttiva (UE) 2015/2366 dimostrano che le attuali norme in materia di spese sono adeguate e hanno avuto un impatto positivo. Non*** vi è ***alcuna*** necessità ***impellente*** di un ulteriore allineamento delle pratiche di addebito delle spese tra gli Stati membri, in quanto l'attuale divieto di maggiorazione si applica ***già a una quota molto ampia di*** pagamenti nell'Unione. Si stima che il 95 % dei pagamenti tramite carta sia soggetto all'attuale divieto di maggiorazione. ***Inoltre*** la maggiorazione, quando applicata, è limitata al costo effettivo sostenuto dall'esercente. ***Tuttavia,*** nel riesame della direttiva (UE) 2015/2366, la Commissione ha individuato interpretazioni diverse per quanto riguarda gli strumenti di pagamento coperti dal divieto di maggiorazione. È pertanto necessario estendere esplicitamente il divieto di maggiorazione a tutti i bonifici e gli addebiti diretti e non solo a quelli contemplati dal regolamento (UE) n. 260/2012, come prevedeva la direttiva (UE) 2015/2366.	(53) Vi è ***una*** necessità di un ulteriore allineamento delle pratiche di addebito delle spese tra gli Stati membri, in quanto l'attuale divieto di maggiorazione ***non*** si applica ***in modo uniforme a tutti i*** pagamenti nell'Unione. Si stima che il 95 % dei pagamenti tramite carta sia soggetto all'attuale divieto di maggiorazione. La maggiorazione, quando applicata, è limitata al costo effettivo sostenuto dall'esercente. Nel riesame della direttiva (UE) 2015/2366, la Commissione ha individuato interpretazioni diverse per quanto riguarda gli strumenti di pagamento coperti dal divieto di maggiorazione. È pertanto necessario estendere esplicitamente il divieto di maggiorazione a tutti ***gli strumenti di pagamento, compresi*** i bonifici e gli addebiti diretti e non solo a quelli contemplati dal regolamento (UE) n. 260/2012, come prevedeva la direttiva (UE) 2015/2366.

Or. en

Emendamento 110
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) I servizi di informazione sui conti e i servizi di disposizione di ordine di pagamento, spesso noti collettivamente come "servizi bancari aperti", sono servizi di pagamento che comportano l'accesso ai dati di un utente di servizi di pagamento da parte di prestatori di servizi di pagamento	(54) I servizi di informazione sui conti e i servizi di disposizione di ordine di pagamento, spesso noti collettivamente come "servizi bancari aperti", sono servizi di pagamento che comportano l'accesso ai dati di un utente di servizi di pagamento da parte di prestatori di servizi di pagamento

che non detengono i fondi del titolare del conto né prestano servizi di radicamento del conto di pagamento. I servizi di informazione sui conti consentono l'aggregazione dei dati di un utente, su richiesta dell'utente di servizi di pagamento, con diversi prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto in un unico luogo. I servizi di disposizione di ordine di pagamento ***consentono*** di disporre un pagamento dal conto dell'utente, come un bonifico o un addebito diretto, in un modo pratico per l'utente e il beneficiario senza l'uso di uno strumento come una carta di pagamento.

che non detengono i fondi del titolare del conto né prestano servizi di radicamento del conto di pagamento. I servizi di informazione sui conti consentono l'aggregazione dei dati di un utente, su richiesta dell'utente di servizi di pagamento, con diversi prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto in un unico luogo. I servizi di disposizione di ordine di pagamento ***possono consentire*** di disporre un pagamento dal conto dell'utente, come un bonifico o un addebito diretto, in un modo pratico per l'utente e il beneficiario senza l'uso di uno strumento come una carta di pagamento.

Or. en

Emendamento 111
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) Per garantire un elevato livello di sicurezza nell'accesso ai dati e nello scambio degli stessi, l'accesso ai conti di pagamento e ai dati ivi contenuti dovrebbe essere fornito, fatte salve circostanze specifiche, ai prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento tramite un'interfaccia ***progettata e dedicata per finalità di servizi bancari aperti***, come un'API. A tal fine, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbe istituire una comunicazione sicura con i prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento. Per evitare qualsiasi incertezza circa il soggetto che accede ai dati dell'utente di servizi di pagamento, l'interfaccia ***dedicata*** dovrebbe consentire ai prestatori di servizi di informazione sul conto e di disposizione di ordine di pagamento di identificarsi nei	(57) Per garantire un elevato livello di sicurezza nell'accesso ai dati e nello scambio degli stessi, l'accesso ai conti di pagamento e ai dati ivi contenuti dovrebbe essere fornito, fatte salve circostanze specifiche, ai prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento tramite un'interfaccia, come un'API. A tal fine, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbe istituire una comunicazione sicura con i prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento. Per evitare qualsiasi incertezza circa il soggetto che accede ai dati dell'utente di servizi di pagamento, l'interfaccia dovrebbe consentire ai prestatori di servizi di informazione sul conto e di disposizione di ordine di pagamento di identificarsi nei confronti del prestatore di servizi di

confronti del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e di avvalersi di tutte le procedure di autenticazione fornite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto all'utente di servizi di pagamento. I prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento dovrebbero, di norma, utilizzare ***l'interfaccia dedicata per il loro accesso e pertanto non dovrebbero utilizzare*** l'interfaccia cliente di un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ai fini dell'accesso ai dati, salvo in caso di guasto o indisponibilità dell'interfaccia ***dedicata*** alle condizioni stabilite nel presente regolamento. In tali circostanze, la loro continuità operativa sarebbe compromessa dall'incapacità di accedere ai dati per i quali hanno ottenuto un'autorizzazione. È essenziale che i prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento siano sempre in grado di accedere ai dati indispensabili per prestare servizi ai loro clienti.	pagamento di radicamento del conto e di avvalersi di tutte le procedure di autenticazione fornite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto all'utente di servizi di pagamento. I prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento ***non*** dovrebbero, di norma, utilizzare l'interfaccia cliente di un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ai fini dell'accesso ai dati, salvo in caso di guasto o indisponibilità dell'interfaccia alle condizioni stabilite nel presente regolamento. In tali circostanze, la loro continuità operativa sarebbe compromessa dall'incapacità di accedere ai dati per i quali hanno ottenuto un'autorizzazione. È essenziale che i prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento siano sempre in grado di accedere ai dati indispensabili per prestare servizi ai loro clienti.

Or. en

Motivazione

Nell'intero testo, laddove compare la dicitura "interfaccia dedicata", è opportuno cancellare il termine "dedicata".

Emendamento 112
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) Per la prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbe fornire al prestatore di servizi di disposizione di	(64) Per la prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbe fornire al prestatore di servizi di disposizione di

ordine di pagamento, ***immediatamente*** dopo ***il ricevimento*** dell'ordine di pagamento, tutte le informazioni a lui accessibili in merito all'esecuzione dell'operazione di pagamento. Talvolta il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto può venire in possesso di maggiori informazioni dopo aver ricevuto l'ordine di pagamento, ma prima di aver eseguito l'operazione di pagamento. Se pertinente per l'ordine di pagamento e l'esecuzione dell'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbe fornire tali informazioni al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento dovrebbe beneficiare delle informazioni necessarie per valutare i rischi di mancata esecuzione dell'operazione disposta. Tali informazioni sono indispensabili per consentire al prestatore di servizi di ordine di pagamento di offrire al beneficiario per conto del quale dispone l'operazione un servizio la cui qualità può competere con altri mezzi di pagamento elettronici a disposizione del beneficiario, comprese le carte di pagamento.	ordine di pagamento, ***prima e*** dopo ***la disposizione*** dell'ordine di pagamento, tutte le informazioni a lui accessibili in merito all'esecuzione dell'operazione di pagamento. Talvolta il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto può venire in possesso di maggiori informazioni dopo aver ricevuto l'ordine di pagamento, ma prima di aver eseguito l'operazione di pagamento. Se pertinente per l'ordine di pagamento e l'esecuzione dell'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbe fornire tali informazioni al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento dovrebbe beneficiare delle informazioni necessarie per valutare i rischi di mancata esecuzione dell'operazione disposta. Tali informazioni sono indispensabili per consentire al prestatore di servizi di ordine di pagamento di offrire al beneficiario per conto del quale dispone l'operazione un servizio la cui qualità può competere con altri mezzi di pagamento elettronici a disposizione del beneficiario, comprese le carte di pagamento.

Or. en

Emendamento 113
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66) Dal riesame della direttiva (UE) 2015/2366 è emerso che i prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento sono ancora esposti a numerosi ostacoli ingiustificati, nonostante il livello di armonizzazione raggiunto e il divieto di	(66) Dal riesame della direttiva (UE) 2015/2366 è emerso che i prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento sono ancora esposti a numerosi ostacoli ingiustificati, nonostante il livello di armonizzazione raggiunto e il divieto di

tali ostacoli imposto dall'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione[47]. Tali ostacoli continuano a inibire in modo significativo l'espressione del pieno potenziale dei servizi bancari aperti nell'Unione e sono regolarmente segnalati dai prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento alle autorità di vigilanza, alle autorità di regolamentazione e alla Commissione. Sono stati analizzati dall'ABE nel suo parere del giugno 2020 sugli ostacoli ***alla prestazione di servizi di fornitori terzi*** ai sensi ***della direttiva sui servizi di pagamento***. Malgrado gli sforzi di chiarimento compiuti, vi è ancora molta incertezza, sul mercato e tra le autorità di vigilanza, su cosa costituisca un "ostacolo vietato" ai servizi bancari aperti regolamentati. È pertanto indispensabile fornire un elenco chiaro e non esaustivo di tali ostacoli vietati ai servizi bancari aperti, basandosi in particolare sul lavoro svolto dall'ABE.

[47] Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri (GU L 69 del 13.3.2018, pag. 23).

tali ostacoli imposto dall'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione[47]. Tali ostacoli continuano a inibire in modo significativo l'espressione del pieno potenziale dei servizi bancari aperti nell'Unione e sono regolarmente segnalati dai prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento alle autorità di vigilanza, alle autorità di regolamentazione e alla Commissione. Sono stati analizzati dall'ABE nel suo parere del giugno 2020 sugli ostacoli ai sensi ***dell'articolo 32, paragrafo 3, delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) sull'autenticazione forte dei clienti (SCA) e la comunicazione comune e sicura (CSC)***. Malgrado gli sforzi di chiarimento compiuti, vi è ancora molta incertezza, sul mercato e tra le autorità di vigilanza, su cosa costituisca un "ostacolo vietato" ai servizi bancari aperti regolamentati. È pertanto indispensabile fornire un elenco chiaro e non esaustivo di tali ostacoli vietati ai servizi bancari aperti, basandosi in particolare sul lavoro svolto dall'ABE.

[47] Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri (GU L 69 del 13.3.2018, pag. 23).

Or. en

Emendamento 114
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione	*Emendamento*
(70) La sicurezza dei bonifici è fondamentale per accrescere la fiducia degli utenti di servizi di pagamento in tali servizi e garantirne l'utilizzo. I pagatori che intendono inviare un bonifico a un determinato beneficiario possono, in caso di frode o errore, indicare un identificativo unico non corrispondente al conto detenuto da tale beneficiario. Per contribuire a ridurre le frodi e gli errori, gli utenti di servizi di pagamento dovrebbero beneficiare di un servizio che verifichi se vi siano discrepanze tra l'identificativo unico del beneficiario e il nome ***del*** beneficiario fornito dal pagatore e, qualora tali discrepanze fossero rilevate, lo notifichi al pagatore. Tali servizi, nei paesi in cui esistono, hanno avuto un notevole impatto positivo sul livello di frode e di errore. Data la sua importanza per la prevenzione delle frodi e degli errori, tale servizio dovrebbe essere disponibile gratuitamente per i consumatori. Onde evitare intoppi o ritardi ingiustificati nel trattamento dell'operazione, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe trasmettere tale notifica al massimo entro qualche secondo dal momento in cui il pagatore ha inserito le informazioni sul beneficiario. Per consentire al pagatore di decidere se procedere con l'operazione prevista, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe fornire tale notifica prima che il pagatore autorizzi l'operazione. È possibile che per i pagatori siano disponibili determinate soluzioni di disposizione di ordine di bonifico che consentono loro di impartire un ordine di pagamento senza inserire personalmente l'identificativo unico. Tali elementi di dati sono invece forniti dal fornitore di tale soluzione di disposizione di ordine. In tali casi non è necessario un servizio di verifica della corrispondenza tra l'identificativo unico e il nome del beneficiario, in quanto il rischio di frode o di errori è	(70) La sicurezza dei bonifici è fondamentale per accrescere la fiducia degli utenti di servizi di pagamento in tali servizi e garantirne l'utilizzo. I pagatori che intendono inviare un bonifico a un determinato beneficiario possono, in caso di frode o errore, indicare un identificativo unico non corrispondente al conto detenuto da tale beneficiario. Per contribuire a ridurre le frodi e gli errori, gli utenti di servizi di pagamento dovrebbero beneficiare di un servizio che verifichi se vi siano discrepanze tra l'identificativo unico del beneficiario e il nome***, o un altro identificativo quale un codice fiscale, un identificativo unico europeo di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132, oppure un identificativo della persona giuridica (LEI) che identifichi inequivocabilmente il*** beneficiario***,*** fornito dal pagatore e, qualora tali discrepanze fossero rilevate, lo notifichi al pagatore. Tali servizi, nei paesi in cui esistono, hanno avuto un notevole impatto positivo sul livello di frode e di errore. Data la sua importanza per la prevenzione delle frodi e degli errori, tale servizio dovrebbe essere disponibile gratuitamente per i consumatori. Onde evitare intoppi o ritardi ingiustificati nel trattamento dell'operazione, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe trasmettere tale notifica al massimo entro qualche secondo dal momento in cui il pagatore ha inserito le informazioni sul beneficiario. Per consentire al pagatore di decidere se procedere con l'operazione prevista, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe fornire tale notifica prima che il pagatore autorizzi l'operazione. È possibile che per i pagatori siano disponibili determinate soluzioni di disposizione di ordine di bonifico che consentono loro di impartire un ordine di pagamento senza inserire personalmente l'identificativo unico. Tali elementi di dati

notevolmente ridotto.

sono invece forniti dal fornitore di tale soluzione di disposizione di ordine. In tali casi non è necessario un servizio di verifica della corrispondenza tra l'identificativo unico e il nome del beneficiario, in quanto il rischio di frode o di errori è notevolmente ridotto.

Or. en

Emendamento 115
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione	*Emendamento*
(71) Il regolamento (UE) XXX che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 prevede un servizio di verifica della corrispondenza tra l'identificativo unico e il nome del beneficiario da offrire agli utenti dei bonifici istantanei in euro. Al fine di conseguire un quadro coerente per tutti i bonifici evitando nel contempo qualsiasi sovrapposizione indebita, il servizio di verifica di cui al presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai bonifici che non sono contemplati dal regolamento (UE) XXX che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012.	(71) Il regolamento (UE) XXX che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 prevede un servizio di verifica della corrispondenza tra l'identificativo unico e il nome ***o un altro identificativo*** del beneficiario da offrire agli utenti dei bonifici istantanei in euro. Al fine di conseguire un quadro coerente per tutti i bonifici evitando nel contempo qualsiasi sovrapposizione indebita, il servizio di verifica di cui al presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai bonifici che non sono contemplati dal regolamento (UE) XXX che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012.

Or. en

Emendamento 116
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione	*Emendamento*
(77) Nel caso di un'operazione di	(77) Nel caso di un'operazione di

pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe rimborsare immediatamente l'importo dell'operazione al pagatore. Tuttavia, se sussiste il forte sospetto di un'operazione non autorizzata derivante da un comportamento fraudolento del pagatore e se il sospetto si fonda su ragioni obiettive comunicate all'autorità nazionale pertinente dal prestatore di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe poter svolgere un'indagine prima di rimborsare il pagatore. Entro ***10*** giornate operative successive a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una notifica in merito, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe rimborsare al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata oppure fornire al pagatore i motivi e le prove a sostegno del rifiuto del rimborso e indicare gli organismi ai quali il pagatore può deferire la questione se non accetta i motivi addotti. Per tutelare il pagatore da eventuali svantaggi, la data valuta dell'accredito del rimborso non dovrebbe essere successiva alla data di addebito dell'importo. Per incentivare l'utente di servizi di pagamento a notificare senza indugio al relativo prestatore l'eventuale furto o perdita di uno strumento di pagamento e ridurre pertanto il rischio di operazioni di pagamento non autorizzate, è opportuno prevedere che l'utente debba rispondere solo per un importo molto limitato, a meno che non abbia agito in modo fraudolento o con negligenza grave. In tale contesto, un importo di 50 EUR appare adeguato al fine di garantire una protezione degli utenti armonizzata e di livello elevato nell'Unione. Non dovrebbe sussistere alcuna responsabilità a carico del pagatore qualora questi non sia in grado di venire a conoscenza della perdita, del furto o dell'appropriazione indebita dello strumento di pagamento. Inoltre, una volta che abbia notificato al prestatore di servizi di pagamento il rischio di uso fraudolento del suo strumento di pagamento, l'utente di servizi di pagamento non dovrebbe essere

pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe rimborsare immediatamente l'importo dell'operazione al pagatore. Tuttavia, se sussiste il forte sospetto di un'operazione non autorizzata derivante da un comportamento fraudolento del pagatore e se il sospetto si fonda su ragioni obiettive comunicate all'autorità nazionale pertinente dal prestatore di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe poter svolgere un'indagine prima di rimborsare il pagatore. Entro ***20*** giornate operative successive a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una notifica in merito, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe rimborsare al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata oppure fornire al pagatore i motivi e le prove a sostegno del rifiuto del rimborso e indicare gli organismi ai quali il pagatore può deferire la questione se non accetta i motivi addotti. Per tutelare il pagatore da eventuali svantaggi, la data valuta dell'accredito del rimborso non dovrebbe essere successiva alla data di addebito dell'importo. Per incentivare l'utente di servizi di pagamento a notificare senza indugio al relativo prestatore l'eventuale furto o perdita di uno strumento di pagamento e ridurre pertanto il rischio di operazioni di pagamento non autorizzate, è opportuno prevedere che l'utente debba rispondere solo per un importo molto limitato, a meno che non abbia agito in modo fraudolento o con negligenza grave. In tale contesto, un importo di 50 EUR appare adeguato al fine di garantire una protezione degli utenti armonizzata e di livello elevato nell'Unione. Non dovrebbe sussistere alcuna responsabilità a carico del pagatore qualora questi non sia in grado di venire a conoscenza della perdita, del furto o dell'appropriazione indebita dello strumento di pagamento. Inoltre, una volta che abbia notificato al prestatore di servizi di pagamento il rischio di uso fraudolento del suo strumento di pagamento, l'utente di servizi di pagamento non dovrebbe essere

tenuto a coprire eventuali perdite supplementari derivanti dall'uso non autorizzato di tale strumento. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere responsabili della sicurezza tecnica dei propri prodotti.

tenuto a coprire eventuali perdite supplementari derivanti dall'uso non autorizzato di tale strumento. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere responsabili della sicurezza tecnica dei propri prodotti.

Or. en

Emendamento 117
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 78

Testo della Commissione	*Emendamento*
(78) Le disposizioni in materia di responsabilità in caso di bonifici autorizzati che sono stati interessati da un'applicazione non corretta o da un malfunzionamento del servizio di rilevazione delle discrepanze tra il nome e l'identificativo unico di un beneficiario creerebbero i giusti incentivi per i prestatori di servizi di pagamento a fornire un servizio pienamente funzionante, con l'obiettivo di ridurre il rischio di autorizzazioni di pagamento mal informate. Se il pagatore ha deciso di avvalersi di tale servizio, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe essere ritenuto responsabile dell'intero importo del bonifico nei casi in cui tale prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di notificare al pagatore una discrepanza tra l'identificativo unico e il nome del beneficiario fornito dal pagatore, mentre sarebbe stato tenuto a farlo se il servizio fosse stato pienamente funzionante, e tale omissione abbia causato un danno finanziario al pagatore. Se la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del pagatore è imputabile al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dovrebbe risarcire al prestatore di servizi di pagamento del pagatore il	(78) Le disposizioni in materia di responsabilità in caso di bonifici autorizzati che sono stati interessati da un'applicazione non corretta o da un malfunzionamento del servizio di rilevazione delle discrepanze tra il nome ***o un altro identificativo*** e l'identificativo unico di un beneficiario creerebbero i giusti incentivi per i prestatori di servizi di pagamento a fornire un servizio pienamente funzionante, con l'obiettivo di ridurre il rischio di autorizzazioni di pagamento mal informate. Se il pagatore ha deciso di avvalersi di tale servizio, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe essere ritenuto responsabile dell'intero importo del bonifico nei casi in cui tale prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di notificare al pagatore una discrepanza tra l'identificativo unico e il nome del beneficiario fornito dal pagatore, mentre sarebbe stato tenuto a farlo se il servizio fosse stato pienamente funzionante, e tale omissione abbia causato un danno finanziario al pagatore. Se la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del pagatore è imputabile al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dovrebbe risarcire al prestatore

danno finanziario subito.	di servizi di pagamento del pagatore il danno finanziario subito.
	Or. en

Emendamento 118
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Considerando 79

Testo della Commissione	*Emendamento*
(79) ***I consumatori*** dovrebbero essere adeguatamente tutelati nel contesto ***di determinate operazioni di*** pagamento ***fraudolente che hanno autorizzato senza che ne conoscessero la natura fraudolenta***. Il numero di casi di "ingegneria sociale" ***in cui i consumatori sono erroneamente indotti ad autorizzare un'operazione di pagamento a favore di un truffatore*** è notevolmente aumentato negli ultimi anni. I casi di "spoofing" in cui i truffatori fingono di essere ***dipendenti*** del prestatore di servizi di pagamento di un cliente e abusano del nome, dell'indirizzo di posta elettronica o del numero di telefono del prestatore di servizi di pagamento per conquistare la fiducia dei clienti e indurli a compiere alcune azioni sono purtroppo sempre più diffusi nell'Unione. Questi nuovi tipi di frode rendono meno netta la differenza esistente nella direttiva (UE) 2015/2366 tra operazioni autorizzate e non autorizzate. ***Anche i mezzi attraverso i quali si può presumere che il consenso sia concesso stanno diventando più complessi da identificare, in quanto i truffatori possono assumere il controllo dell'intero processo di consenso e autenticazione, compreso il completamento dell'autenticazione forte del cliente.*** Le condizioni alle quali il cliente ha dato la sua autorizzazione a ***un'operazione*** dovrebbero essere tenute in debita considerazione, anche da parte delle	(79) ***Gli utenti di servizi di pagamento*** dovrebbero essere adeguatamente tutelati nel contesto ***delle cosiddette truffe di ingegneria sociale, nelle quali il truffatore manipola l'utente di servizi di*** pagamento ***nell'eseguire una determinata azione, quale l'avvio di un'operazione di pagamento, o nel trasmettere le credenziali di sicurezza ai truffatori***. Il numero di ***questo tipo di*** casi di "ingegneria sociale" è notevolmente aumentato negli ultimi anni. I casi di "spoofing" in cui i truffatori fingono di essere ***un beneficiario legittimo o un dipendente*** del prestatore di servizi di pagamento di un cliente e abusano del nome, dell'indirizzo di posta elettronica o del numero di telefono del prestatore di servizi di pagamento ***o di quella persona*** per conquistare la fiducia dei clienti e indurli a compiere alcune azioni sono purtroppo sempre più diffusi nell'Unione. Questi nuovi tipi di frode rendono meno netta la differenza esistente nella direttiva (UE) 2015/2366 tra operazioni autorizzate e non autorizzate. Le condizioni alle quali il cliente ha dato la sua autorizzazione ***all'esecuzione di un pagamento*** dovrebbero essere tenute in debita considerazione, anche da parte delle autorità giurisdizionali, per qualificare un'operazione come autorizzata o non autorizzata. ***Pertanto, qualora il cliente neghi di aver autorizzato un pagamento,***

autorità giurisdizionali, per qualificare un'operazione come autorizzata o non autorizzata. ***L'autorizzazione di un'***operazione ***può infatti essere stata concessa a seguito di una manipolazione che compromette l'integrità dell'autorizzazione. Pertanto non è più possibile limitare i rimborsi alle sole operazioni non autorizzate, come prevedeva la direttiva (UE) 2015/2366. Aprire a un diritto di rimborso sistematico ogni operazione fraudolenta, autorizzata o non autorizzata, sarebbe tuttavia sproporzionato e finanziariamente molto costoso per i prestatori di servizi di pagamento e potrebbe inoltre comportare un rischio di azzardo morale e una minore vigilanza da parte del cliente.***

l'uso delle credenziali di sicurezza personalizzate del pagatore per autenticare un pagamento, compresa, se del caso, l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente, non dovrebbe essere di per sé sufficiente a dimostrare che l'operazione ***di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore.***

Or. en

Emendamento 119
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 79

Testo della Commissione	*Emendamento*
(79) I consumatori dovrebbero essere adeguatamente tutelati nel contesto di determinate operazioni di pagamento fraudolente che hanno autorizzato senza che ne conoscessero la natura fraudolenta. Il numero di casi di "ingegneria sociale" in cui i consumatori sono erroneamente indotti ad autorizzare un'operazione di pagamento a favore di un truffatore è notevolmente aumentato negli ultimi anni. I casi di "spoofing" in cui i truffatori fingono di essere dipendenti del prestatore di servizi di pagamento di un cliente e abusano del nome, dell'indirizzo di posta elettronica o del numero di telefono del prestatore di servizi di pagamento per conquistare la fiducia dei clienti e indurli a compiere alcune azioni sono purtroppo	(79) I consumatori dovrebbero essere adeguatamente tutelati nel contesto di determinate operazioni di pagamento fraudolente che hanno autorizzato senza che ne conoscessero la natura fraudolenta. Il numero di casi di "ingegneria sociale" in cui i consumatori sono erroneamente indotti ad autorizzare un'operazione di pagamento a favore di un truffatore è notevolmente aumentato negli ultimi anni. I casi di "spoofing" in cui i truffatori fingono di essere dipendenti del prestatore di servizi di pagamento di un cliente ***o di un'entità pertinente che potrebbe essere ragionevolmente collegata a una fonte fidata del cliente, quale una banca centrale o un'autorità governativa,*** e abusano del nome, dell'indirizzo di posta

sempre più diffusi nell'Unione. Questi nuovi tipi di frode rendono meno netta la differenza esistente nella direttiva (UE) 2015/2366 tra operazioni autorizzate e non autorizzate. Anche i mezzi attraverso i quali si può presumere che il consenso sia concesso stanno diventando più complessi da identificare, in quanto i truffatori possono assumere il controllo dell'intero processo di consenso e autenticazione, compreso il completamento dell'autenticazione forte del cliente. Le condizioni alle quali il cliente ha dato la sua autorizzazione a un'operazione dovrebbero essere tenute in debita considerazione, anche da parte delle autorità giurisdizionali, per qualificare un'operazione come autorizzata o non autorizzata. L'autorizzazione di un'operazione può infatti essere stata concessa a seguito di una manipolazione che compromette l'integrità dell'autorizzazione. Pertanto non è più possibile limitare i rimborsi alle sole operazioni non autorizzate, come prevedeva la direttiva (UE) 2015/2366. Aprire a un diritto di rimborso sistematico ogni operazione fraudolenta, autorizzata o non autorizzata, sarebbe tuttavia sproporzionato e finanziariamente molto costoso per i prestatori di servizi di pagamento e potrebbe inoltre comportare un rischio di azzardo morale e una minore vigilanza da parte del cliente.

elettronica o del numero di telefono del prestatore di servizi di pagamento per conquistare la fiducia dei clienti e indurli a compiere alcune azioni sono purtroppo sempre più diffusi nell'Unione. Questi nuovi tipi di frode rendono meno netta la differenza esistente nella direttiva (UE) 2015/2366 tra operazioni autorizzate e non autorizzate. Anche i mezzi attraverso i quali si può presumere che il consenso sia concesso stanno diventando più complessi da identificare, in quanto i truffatori possono assumere il controllo dell'intero processo di consenso e autenticazione, compreso il completamento dell'autenticazione forte del cliente. Le condizioni alle quali il cliente ha dato la sua autorizzazione a un'operazione dovrebbero essere tenute in debita considerazione, anche da parte delle autorità giurisdizionali, per qualificare un'operazione come autorizzata o non autorizzata. L'autorizzazione di un'operazione può infatti essere stata concessa a seguito di una manipolazione che compromette l'integrità dell'autorizzazione. Pertanto non è più possibile limitare i rimborsi alle sole operazioni non autorizzate, come prevedeva la direttiva (UE) 2015/2366. Aprire a un diritto di rimborso sistematico ogni operazione fraudolenta, autorizzata o non autorizzata, sarebbe tuttavia sproporzionato e finanziariamente molto costoso per i prestatori di servizi di pagamento e potrebbe inoltre comportare un rischio di azzardo morale e una minore vigilanza da parte del cliente.

Or. en

Emendamento 120
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 79

Testo della Commissione	*Emendamento*
(79) I consumatori dovrebbero essere adeguatamente tutelati nel contesto di determinate operazioni di pagamento fraudolente che hanno autorizzato senza che ne conoscessero la natura fraudolenta. Il numero di casi di "ingegneria sociale" in cui i consumatori sono erroneamente indotti ad autorizzare un'operazione di pagamento a favore di un truffatore è notevolmente aumentato negli ultimi anni. I casi di "spoofing" in cui i truffatori fingono di essere dipendenti del prestatore di servizi di pagamento di un cliente e abusano del nome, dell'indirizzo di posta elettronica o del numero di telefono del prestatore di servizi di pagamento per conquistare la fiducia dei clienti e indurli a compiere alcune azioni sono purtroppo sempre più diffusi nell'Unione. Questi nuovi tipi di frode rendono meno netta la differenza esistente nella direttiva (UE) 2015/2366 tra operazioni autorizzate e non autorizzate. Anche i mezzi attraverso i quali si può presumere che ***il consenso*** sia ***concesso*** stanno diventando più complessi da identificare, in quanto i truffatori possono assumere il controllo dell'intero processo di ***consenso*** e autenticazione, compreso il completamento dell'autenticazione forte del cliente. Le condizioni alle quali il cliente ha dato la sua autorizzazione a un'operazione dovrebbero essere tenute in debita considerazione, anche da parte delle autorità giurisdizionali, per qualificare un'operazione come autorizzata o non autorizzata. L'autorizzazione di un'operazione può infatti essere stata concessa ***a seguito*** di una manipolazione che compromette l'integrità dell'autorizzazione. Pertanto non è più possibile limitare i rimborsi alle sole operazioni non autorizzate, come prevedeva la direttiva (UE) 2015/2366. Aprire a un diritto di rimborso sistematico ogni operazione fraudolenta, autorizzata o	(79) I consumatori dovrebbero essere adeguatamente tutelati nel contesto di determinate operazioni di pagamento fraudolente che hanno autorizzato senza che ne conoscessero la natura fraudolenta. Il numero di casi di "ingegneria sociale" in cui i consumatori sono erroneamente indotti ad autorizzare un'operazione di pagamento a favore di un truffatore è notevolmente aumentato negli ultimi anni. I casi di "spoofing" in cui i truffatori fingono di essere dipendenti del prestatore di servizi di pagamento di un cliente e abusano del nome, dell'indirizzo di posta elettronica o del numero di telefono del prestatore di servizi di pagamento per conquistare la fiducia dei clienti e indurli a compiere alcune azioni sono purtroppo sempre più diffusi nell'Unione. Questi nuovi tipi di frode ***o "furto di identità"*** rendono meno netta la differenza esistente nella direttiva (UE) 2015/2366 tra operazioni autorizzate e non autorizzate. Anche i mezzi attraverso i quali si può presumere che ***l'autorizzazione*** sia ***concessa*** stanno diventando più complessi da identificare, in quanto i truffatori possono assumere il controllo dell'intero processo di ***autorizzazione*** e autenticazione, compreso il completamento dell'autenticazione forte del cliente. Le condizioni alle quali il cliente ha dato la sua autorizzazione a un'operazione dovrebbero essere tenute in debita considerazione, anche da parte delle autorità giurisdizionali, per qualificare un'operazione come autorizzata o non autorizzata. L'autorizzazione di un'operazione può infatti essere stata concessa ***sulla base*** di una manipolazione che compromette l'integrità dell'autorizzazione. Pertanto non è più possibile limitare i rimborsi alle sole operazioni non autorizzate, come prevedeva la direttiva (UE) 2015/2366. Aprire a un diritto di rimborso sistematico

non autorizzata, sarebbe tuttavia sproporzionato e finanziariamente molto costoso per i prestatori di servizi di pagamento e potrebbe inoltre comportare un rischio di azzardo morale e una minore vigilanza da parte del cliente.

ogni operazione fraudolenta, autorizzata o non autorizzata, sarebbe tuttavia sproporzionato e finanziariamente molto costoso per i prestatori di servizi di pagamento e potrebbe inoltre comportare un rischio di azzardo morale e una minore vigilanza da parte del cliente.

Or. en

Emendamento 121
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Considerando 80

Testo della Commissione	*Emendamento*
(80) ***Anche i prestatori di servizi di pagamento potrebbero essere considerati vittime di casi di "spoofing", in quanto le loro coordinate sono state usurpate. Tuttavia*** i prestatori di servizi di pagamento dispongono di più mezzi, rispetto ai consumatori, per porre fine ***a tali*** casi di ***frode***, attraverso adeguate misure di prevenzione e solide garanzie tecniche sviluppate con i prestatori di servizi di comunicazione elettronica, quali i gestori di reti mobili, le piattaforme internet ecc. I casi di frode con furto di identità di dipendenti della banca incidono sull'onorabilità della banca, del settore bancario nel suo complesso e possono causare danni finanziari significativi ai consumatori dell'Unione, compromettendo la loro fiducia nei pagamenti elettronici e nel sistema bancario. Un consumatore in buona fede che sia stato vittima di tale "spoofing", in cui i truffatori fingono di essere dipendenti del prestatore di servizi di pagamento di un cliente e abusano del nome, dell'indirizzo postale o del numero di telefono del prestatore di servizi di pagamento, dovrebbe pertanto avere diritto al rimborso dell'intero importo dell'operazione di pagamento fraudolenta	(80) I prestatori di servizi di pagamento dispongono di più mezzi, rispetto ai consumatori, per porre fine ***ai*** casi di ***"spoofing"***, ***nei quali il truffatore compie un furto di identità di un dipendente del prestatore di servizi di pagamento e abusa del nome, dell'indirizzo di posta elettronica o del numero di telefono del prestatore di servizi di pagamento per indurre i clienti a compiere alcune azioni,*** attraverso adeguate misure di prevenzione e solide garanzie tecniche sviluppate con i prestatori di servizi di comunicazione elettronica, quali i gestori di reti mobili, le piattaforme internet ecc. ***Tali servizi di comunicazione elettronica dovrebbero essere tenuti a collaborare con i prestatori di servizi di pagamento nella lotta contro le truffe. Se così non fosse, essi dovrebbero essere ritenuti co-responsabili in caso di frode***. I casi di frode con furto di identità di dipendenti della banca incidono sull'onorabilità della banca, del settore bancario nel suo complesso e possono causare danni finanziari significativi ai consumatori dell'Unione, compromettendo la loro fiducia nei pagamenti elettronici e nel sistema bancario. Un consumatore in buona fede che sia stato vittima di tale

da parte del prestatore di servizi di pagamento, a meno che il pagatore non abbia agito in modo fraudolento o con negligenza grave. Non appena viene a conoscenza di essere stato vittima di questo tipo di frode, il consumatore dovrebbe segnalare senza indebito ritardo l'incidente alla polizia, preferibilmente tramite procedure per i reclami online, ove messe a disposizione dalla polizia, e al suo prestatore di servizi di pagamento, fornendo tutte le prove a sostegno necessarie. Non dovrebbe essere concesso alcun rimborso qualora tali condizioni procedurali non siano soddisfatte.

"spoofing", in cui i truffatori fingono di essere dipendenti del prestatore di servizi di pagamento di un cliente e abusano del nome, dell'indirizzo postale o del numero di telefono del prestatore di servizi di pagamento, dovrebbe pertanto avere diritto al rimborso dell'intero importo dell'operazione di pagamento fraudolenta da parte del prestatore di servizi di pagamento, a meno che il pagatore non abbia agito in modo fraudolento o con negligenza grave. Non appena viene a conoscenza di essere stato vittima di questo tipo di frode, il consumatore dovrebbe segnalare senza indebito ritardo l'incidente alla polizia, preferibilmente tramite procedure per i reclami online, ove messe a disposizione dalla polizia, e al suo prestatore di servizi di pagamento, fornendo tutte le prove a sostegno necessarie. Non dovrebbe essere concesso alcun rimborso qualora tali condizioni procedurali non siano soddisfatte.

Or. en

Emendamento 122
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 81

Testo della Commissione	*Emendamento*
(81) Dato il loro obbligo di salvaguardare la sicurezza dei servizi da essi offerti a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio***[49]***, i prestatori di servizi di comunicazione elettronica hanno la capacità di contribuire alla lotta collettiva contro lo "spoofing". Pertanto, e fatti salvi gli obblighi stabiliti dal diritto nazionale di attuazione di tale direttiva, i prestatori di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero cooperare con i prestatori di servizi di pagamento al fine di	(81) Dato il loro obbligo di salvaguardare la sicurezza dei servizi da essi offerti a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i prestatori di servizi di comunicazione elettronica hanno la capacità di contribuire alla lotta collettiva contro lo "spoofing". Pertanto, e fatti salvi gli obblighi stabiliti dal diritto nazionale di attuazione di tale direttiva, i prestatori di servizi di comunicazione elettronica***, se del caso,*** dovrebbero ***anche avere lo stesso livello di responsabilità dei prestatori di***

prevenire ulteriori episodi di questo tipo di frode, anche agendo tempestivamente per garantire che siano adottate misure organizzative e tecniche adeguate per salvaguardare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni conformemente alla direttiva 2002/58/CE. Qualsiasi richiesta di risarcimento ***da parte di un prestatore di servizi di pagamento*** nei confronti di altri fornitori, quali i prestatori di servizi di comunicazione elettronica, per danni finanziari causati nel contesto di questo tipo di frode dovrebbe essere presentata conformemente al ***diritto nazionale***.

servizi di pagamento, e dovrebbero cooperare con i prestatori di servizi di pagamento al fine di prevenire ulteriori episodi di questo tipo di frode, anche agendo tempestivamente per garantire che siano adottate misure organizzative e tecniche adeguate per salvaguardare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni conformemente alla direttiva 2002/58/CE. Qualsiasi richiesta di risarcimento ***per frode*** nei confronti di altri fornitori, quali i prestatori di servizi di comunicazione elettronica ***o le piattaforme online***, per danni finanziari causati nel contesto di questo tipo di frode dovrebbe essere presentata conformemente al ***presente regolamento.***

[49] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

[49] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Or. en

Emendamento 123
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Considerando 81

Testo della Commissione	*Emendamento*
(81) Dato il loro obbligo di salvaguardare la sicurezza dei servizi da essi offerti a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[49], i prestatori di servizi di comunicazione elettronica hanno la capacità di contribuire alla lotta collettiva contro lo "spoofing". Pertanto, e fatti salvi gli obblighi stabiliti dal diritto nazionale di attuazione di tale direttiva, i prestatori di servizi di comunicazione	(81) Dato il loro obbligo di salvaguardare la sicurezza dei servizi da essi offerti a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[49], i prestatori di servizi di comunicazione elettronica hanno la capacità di contribuire alla lotta collettiva contro lo "spoofing". Pertanto, e fatti salvi gli obblighi stabiliti dal diritto nazionale di attuazione di tale direttiva, i prestatori di servizi di comunicazione

elettronica dovrebbero cooperare con i prestatori di servizi di pagamento al fine di prevenire ulteriori episodi di questo tipo di frode, anche agendo tempestivamente per garantire che siano adottate misure organizzative e tecniche adeguate per salvaguardare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni conformemente alla direttiva 2002/58/CE. Qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di un prestatore di servizi di pagamento nei confronti di altri fornitori, quali i prestatori di servizi di comunicazione elettronica, per danni finanziari causati nel contesto di questo tipo di frode dovrebbe essere presentata conformemente al diritto nazionale.	elettronica dovrebbero cooperare con i prestatori di servizi di pagamento al fine di prevenire ulteriori episodi di questo tipo di frode, anche agendo tempestivamente per garantire che siano adottate misure organizzative e tecniche adeguate per salvaguardare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni conformemente alla direttiva 2002/58/CE. Qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di un prestatore di servizi di pagamento nei confronti di altri fornitori, quali i prestatori di servizi di comunicazione elettronica, per danni finanziari causati nel contesto di questo tipo di frode dovrebbe essere presentata conformemente al diritto nazionale. ***I prestatori di servizi di comunicazione elettronica non possono essere ritenuti responsabili per frodi nei pagamenti commesse da un terzo.***
[49] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).	[49] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Or. en

Emendamento 124
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 81 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(81 bis) Anche le piattaforme online possono contribuire all'aumento di casi di frode. Pertanto, fatti salvi gli obblighi ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065, esse dovrebbero essere ritenute responsabili qualora sia risultata una frode come diretta conseguenza dell'utilizzo di tale

piattaforma da parte dei truffatori per frodare i consumatori.

Or. en

Emendamento 125
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Considerando 82

Testo della Commissione	*Emendamento*
(82) Per valutare l'eventuale negligenza o negligenza grave da parte dell'utente di servizi di pagamento, dovrebbero essere prese in considerazione tutte le circostanze. ***È opportuno che di norma le prove e il grado della presunta*** negligenza ***siano valutati sulla base del diritto nazionale. Tuttavia,*** mentre il concetto di negligenza implica la violazione di un dovere di diligenza, per negligenza grave si dovrebbe intendere qualcosa di più della semplice negligenza, ossia un comportamento che presenta un grado significativo di incuranza: ad esempio, lasciare le credenziali usate per autorizzare un'operazione di pagamento vicino allo strumento di pagamento, in un formato aperto e facilmente individuabile da terzi. Il fatto che un consumatore abbia già ricevuto un rimborso da un prestatore di servizi di pagamento dopo essere stato vittima di una frode con furto di identità ***di dipendenti della banca*** e presenti un'altra richiesta di rimborso ***allo stesso prestatore di servizi di pagamento*** dopo essere stato nuovamente vittima dello stesso tipo di frode potrebbe essere considerato una negligenza grave, in quanto ciò potrebbe indicare un elevato livello di incuranza da parte dell'utente che avrebbe dovuto essere più vigile dopo essere già stato vittima dello stesso modus operandi fraudolento.	(82) Per valutare l'eventuale negligenza o negligenza grave da parte dell'utente di servizi di pagamento, dovrebbero essere prese in considerazione tutte le circostanze. ***Ad esempio, se l'utente di servizi di pagamento è vittima di frodi di ingegneria sociale, al fine di valutare se tale utente abbia agito con grave*** negligenza***, è opportuno tenere conto di tutti i fattori pertinenti, compresi, tra l'altro, la complessità della frode, le circostanze personali dell'utente di servizi di pagamento, della valutazione per appurare se quest'ultimo abbia ragionevoli motivi per credere di eseguire un pagamento a un beneficiario legittimo, e se il prestatore di servizi di pagamento avrebbe potuto adottare misure aggiuntive per aiutare a prevenire la frode.*** Mentre il concetto di negligenza implica la violazione di un dovere di diligenza, per negligenza grave si dovrebbe intendere qualcosa di più della semplice negligenza, ossia un comportamento che presenta un grado significativo di incuranza: ad esempio, ***effettuare un pagamento a un truffatore senza avere ragionevoli motivi per credere che il beneficiario a cui era indirizzato il pagamento sia legittimo, oppure*** lasciare le credenziali usate per autorizzare un'operazione di pagamento vicino allo strumento di pagamento, in un formato aperto e facilmente individuabile da terzi. Il fatto che un consumatore abbia

già ricevuto un rimborso da un prestatore di servizi di pagamento dopo essere stato vittima di una frode con furto di identità e presenti un'altra richiesta di rimborso dopo essere stato nuovamente vittima dello stesso tipo di frode potrebbe essere considerato una negligenza grave, in quanto ciò potrebbe indicare un elevato livello di incuranza da parte dell'utente che avrebbe dovuto essere più vigile dopo essere già stato vittima dello stesso modus operandi fraudolento.

Or. en

Emendamento 126
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Considerando 82

Testo della Commissione	*Emendamento*
(82) Per valutare l'eventuale negligenza o negligenza grave da parte dell'utente di servizi di pagamento, dovrebbero essere prese in considerazione tutte le circostanze. È opportuno che di norma le prove e il grado della presunta negligenza siano valutati sulla base del diritto nazionale. Tuttavia, mentre il concetto di negligenza implica la violazione di un dovere di diligenza, per negligenza grave si dovrebbe intendere qualcosa di più della semplice negligenza, ossia un comportamento che presenta un grado significativo di incuranza: ad esempio, lasciare le credenziali usate per autorizzare un'operazione di pagamento vicino allo strumento di pagamento, in un formato aperto e facilmente individuabile da terzi. ***Il fatto che un consumatore abbia già ricevuto un rimborso da un prestatore di servizi di pagamento dopo essere stato vittima di una frode con furto di identità di dipendenti della banca e presenti un'altra richiesta di rimborso allo stesso***	(82) Per valutare l'eventuale negligenza o negligenza grave da parte dell'utente di servizi di pagamento, dovrebbero essere prese in considerazione tutte le circostanze. È opportuno che di norma le prove e il grado della presunta negligenza siano valutati sulla base del diritto nazionale. Tuttavia, mentre il concetto di negligenza implica la violazione di un dovere di diligenza, per negligenza grave si dovrebbe intendere qualcosa di più della semplice negligenza, ossia un comportamento che presenta un grado significativo di incuranza: ad esempio, lasciare le credenziali usate per autorizzare un'operazione di pagamento vicino allo strumento di pagamento, in un formato aperto e facilmente individuabile da terzi.

prestatore di servizi di pagamento dopo essere stato nuovamente vittima dello stesso tipo di frode potrebbe essere considerato una negligenza grave, in quanto ciò potrebbe indicare un elevato livello di incuranza da parte dell'utente che avrebbe dovuto essere più vigile dopo essere già stato vittima dello stesso modus operandi fraudolento.

Or. en

Emendamento 127
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Considerando 82

Testo della Commissione	*Emendamento*
(82) Per valutare l'eventuale negligenza o negligenza grave da parte dell'utente di servizi di pagamento, dovrebbero essere prese in considerazione tutte le circostanze. È opportuno che di norma le prove e il grado della presunta negligenza siano valutati sulla base del diritto nazionale. Tuttavia, mentre il concetto di negligenza implica la violazione di un dovere di diligenza, per negligenza grave si dovrebbe intendere qualcosa di più della semplice negligenza, ossia un comportamento che presenta un grado significativo di incuranza: ad esempio, lasciare le credenziali usate per autorizzare un'operazione di pagamento vicino allo strumento di pagamento, in un formato aperto e facilmente individuabile da terzi. Il fatto che un consumatore abbia già ricevuto un rimborso da un prestatore di servizi di pagamento dopo essere stato vittima di una frode con furto di identità di dipendenti della banca e presenti un'altra richiesta di rimborso allo stesso prestatore di servizi di pagamento dopo essere stato nuovamente vittima dello stesso tipo di frode potrebbe essere considerato una	(82) Per valutare l'eventuale negligenza o negligenza grave da parte dell'utente di servizi di pagamento, dovrebbero essere prese in considerazione tutte le circostanze. È opportuno che di norma le prove e il grado della presunta negligenza siano valutati sulla base del diritto nazionale. Tuttavia, mentre il concetto di negligenza implica la violazione di un dovere di diligenza, per negligenza grave si dovrebbe intendere qualcosa di più della semplice negligenza, ossia un comportamento che presenta un grado significativo di incuranza: ad esempio, lasciare le credenziali usate per autorizzare un'operazione di pagamento vicino allo strumento di pagamento, in un formato aperto e facilmente individuabile da terzi***, manipolare in maniera poco sicura i codici di sicurezza, la carta di debito o un dispositivo utilizzato per fornire accesso ai servizi bancari, persuadere la banca a rimuovere il blocco posto a seguito di un avviso di frode, agendo sotto la guida di terzi sconosciuti, trasferire denaro su conti esteri in condizioni sospette oppure aprire uno o più portafogli di criptovaluta,***

negligenza grave, in quanto ciò potrebbe indicare un elevato livello di incuranza da parte dell'utente che avrebbe dovuto essere più vigile dopo essere già stato vittima dello stesso modus operandi fraudolento.

agendo sotto la guida di terzi sconosciuti. Il fatto che un consumatore abbia già ricevuto un rimborso da un prestatore di servizi di pagamento dopo essere stato vittima di una frode con furto di identità di dipendenti della banca e presenti un'altra richiesta di rimborso allo stesso prestatore di servizi di pagamento dopo essere stato nuovamente vittima dello stesso tipo di frode potrebbe essere considerato una negligenza grave, in quanto ciò potrebbe indicare un elevato livello di incuranza da parte dell'utente che avrebbe dovuto essere più vigile dopo essere già stato vittima dello stesso modus operandi fraudolento.

Or. en

Emendamento 128
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 82

Testo della Commissione	*Emendamento*
(82) Per valutare l'eventuale negligenza o negligenza grave da parte dell'utente di servizi di pagamento, dovrebbero essere prese in considerazione tutte le circostanze. È opportuno che di norma le prove e il grado della presunta negligenza siano valutati sulla base del diritto nazionale. Tuttavia, mentre il concetto di negligenza implica la violazione di un dovere di diligenza, per negligenza grave si dovrebbe intendere qualcosa di più della semplice negligenza, ossia un comportamento che presenta un grado significativo di incuranza: ad esempio, lasciare le credenziali usate per autorizzare un'operazione di pagamento vicino allo strumento di pagamento, in un formato aperto e facilmente individuabile da terzi. Il fatto che un consumatore abbia già ricevuto un rimborso da un prestatore di servizi di pagamento dopo essere stato	(82) Per valutare l'eventuale negligenza o negligenza grave da parte dell'utente di servizi di pagamento, dovrebbero essere prese in considerazione tutte le circostanze. È opportuno che di norma le prove e il grado della presunta negligenza siano valutati sulla base del diritto nazionale. Tuttavia, mentre il concetto di negligenza implica la violazione di un dovere di diligenza, per negligenza grave si dovrebbe intendere qualcosa di più della semplice negligenza, ossia un comportamento che presenta un grado significativo di incuranza: ad esempio, lasciare le credenziali usate per autorizzare un'operazione di pagamento vicino allo strumento di pagamento, in un formato aperto e facilmente individuabile da terzi. Il fatto che un consumatore abbia già ricevuto un rimborso da un prestatore di servizi di pagamento dopo essere stato

vittima di una frode con furto di identità di dipendenti della banca e presenti un'altra richiesta di rimborso allo stesso prestatore di servizi di pagamento dopo essere stato nuovamente vittima dello stesso tipo di frode potrebbe essere considerato una negligenza grave, in quanto ciò potrebbe indicare un elevato livello di incuranza da parte dell'utente che avrebbe dovuto essere più vigile dopo essere già stato vittima dello stesso modus operandi fraudolento.	vittima di una frode con furto di identità di dipendenti ***di un istituto fidato, ad esempio una frode con furto di identità di dipendenti della banca,*** e presenti un'altra richiesta di rimborso allo stesso prestatore di servizi di pagamento dopo essere stato nuovamente vittima dello stesso tipo di frode potrebbe essere considerato una negligenza grave, in quanto ciò potrebbe indicare un elevato livello di incuranza da parte dell'utente che avrebbe dovuto essere più vigile dopo essere già stato vittima dello stesso modus operandi fraudolento.

Or. en

Emendamento 129
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 82 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(82 bis) Tenuto conto della differenza di interpretazione in tutta l'Unione del concetto di "negligenza grave", l'ABE dovrebbe formulare orientamenti indirizzati agli Stati membri sulla modalità di definizione del termine.

Or. en

Emendamento 130
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 98

Testo della Commissione	*Emendamento*
(98) Come riconosciuto nella comunicazione della Commissione relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE, il buon funzionamento	(98) Come riconosciuto nella comunicazione della Commissione relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE, il buon funzionamento

dei mercati dei pagamenti dell'UE è di rilevante interesse pubblico. Pertanto, ove necessario nel contesto del presente regolamento per la prestazione di servizi di pagamento e per il rispetto del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento e i gestori dei sistemi di pagamento dovrebbero poter trattare categorie particolari di dati personali quali definite all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725. In caso di trattamento di categorie particolari di dati personali, i prestatori di servizi di pagamento e i gestori dei sistemi di pagamento dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. Tali misure dovrebbero includere limitazioni tecniche al riutilizzo dei dati e il ricorso a misure all'avanguardia in materia di sicurezza e tutela della vita privata, compresa la pseudonimizzazione o la cifratura, per garantire il rispetto dei principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, come stabilito nel regolamento (UE) 2016/679. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di sistemi di pagamento dovrebbero inoltre attuare misure organizzative specifiche, tra cui la formazione sul trattamento di tali dati, la limitazione dell'accesso a categorie particolari di dati e la registrazione di tale accesso.	dei mercati dei pagamenti dell'UE è di rilevante interesse pubblico. Pertanto, ove necessario nel contesto del presente regolamento per la prestazione di servizi di pagamento e per il rispetto del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento e i gestori dei sistemi di pagamento dovrebbero poter trattare categorie particolari di dati personali quali definite all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725. In caso di trattamento di categorie particolari di dati personali, i prestatori di servizi di pagamento e i gestori dei sistemi di pagamento dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. Tali misure dovrebbero includere limitazioni tecniche al riutilizzo dei dati e il ricorso a misure all'avanguardia in materia di sicurezza e tutela della vita privata, compresa***, tra l'altro,*** la pseudonimizzazione o la cifratura, per garantire il rispetto dei principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, come stabilito nel regolamento (UE) 2016/679. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di sistemi di pagamento dovrebbero inoltre attuare misure organizzative specifiche, tra cui la formazione sul trattamento di tali dati, la limitazione dell'accesso a categorie particolari di dati e la registrazione di tale accesso.
	Or. en

Emendamento 131
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 98

Testo della Commissione	*Emendamento*
(98) Come riconosciuto nella comunicazione della Commissione relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE, il buon funzionamento dei mercati dei pagamenti dell'UE è di rilevante interesse pubblico. Pertanto, ove necessario nel contesto del presente regolamento per la prestazione di servizi di pagamento e per il rispetto del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento e i gestori dei sistemi di pagamento dovrebbero poter trattare categorie particolari di dati personali quali definite all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725. In caso di trattamento di categorie particolari di dati personali, i prestatori di servizi di pagamento e i gestori dei sistemi di pagamento dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. Tali misure dovrebbero includere limitazioni tecniche al riutilizzo dei dati e il ricorso a misure all'avanguardia in materia di sicurezza e tutela della vita privata, compresa la pseudonimizzazione o la cifratura, per garantire il rispetto dei principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, come stabilito nel regolamento (UE) 2016/679. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di sistemi di pagamento dovrebbero inoltre attuare misure organizzative specifiche, tra cui la formazione sul trattamento di tali dati, la limitazione dell'accesso a categorie particolari di dati e la registrazione di tale accesso.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 132
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Considerando 100

Testo della Commissione	*Emendamento*
(100) Spesso i truffatori prendono di mira le persone più vulnerabili della nostra società. L'individuazione tempestiva delle operazioni di pagamento fraudolente è essenziale e il monitoraggio delle operazioni svolge un ruolo importante in tale individuazione. È pertanto opportuno imporre ai prestatori di servizi di pagamento di predisporre meccanismi di monitoraggio delle operazioni che riflettano il contributo fondamentale di tali meccanismi alla prevenzione delle frodi e vadano oltre la protezione offerta dall'autenticazione forte del cliente, per quanto riguarda le operazioni di pagamento, comprese le operazioni che comportano servizi di disposizione di ordine di pagamento.	(100) Spesso i truffatori prendono di mira le persone più vulnerabili della nostra società. L'individuazione tempestiva delle operazioni di pagamento fraudolente è essenziale e il monitoraggio delle operazioni svolge un ruolo importante in tale individuazione. È pertanto opportuno imporre ai prestatori di servizi di pagamento di predisporre meccanismi di monitoraggio delle operazioni che riflettano il contributo fondamentale di tali meccanismi alla prevenzione delle frodi e vadano oltre la protezione offerta dall'autenticazione forte del cliente, per quanto riguarda le operazioni di pagamento, comprese le operazioni che comportano servizi di disposizione di ordine di pagamento. ***Qualora i prestatori di servizi di pagamento non dispongano dei meccanismi adeguati per prevenire le frodi, essi dovrebbero essere ritenuti responsabili per la copertura delle perdite subite dagli utenti di servizi di pagamento a causa di frodi.***

Or. en

Emendamento 133
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 100

Testo della Commissione	*Emendamento*
(100) Spesso i truffatori prendono di mira le persone più vulnerabili della nostra società. L'individuazione tempestiva delle operazioni di pagamento fraudolente è	*(Non concerne la versione italiana)*

essenziale e il monitoraggio delle operazioni svolge un ruolo importante in tale individuazione. È pertanto opportuno imporre ai prestatori di servizi di pagamento di predisporre meccanismi di monitoraggio delle operazioni che riflettano il contributo fondamentale di tali meccanismi alla prevenzione delle frodi e vadano oltre la protezione offerta dall'autenticazione forte del cliente, per quanto riguarda le operazioni di pagamento, comprese le operazioni che comportano servizi di disposizione di ordine di pagamento.

Or. en

Emendamento 134
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Considerando 103

Testo della Commissione	*Emendamento*
(103) Le frodi nei bonifici hanno una capacità di adattamento intrinseca e comprendono una varietà non circoscritta di pratiche e tecniche, tra cui il furto delle credenziali di autenticazione, la manomissione delle fatture e la manipolazione sociale. Pertanto, per poter prevenire tipi sempre nuovi di frode, il monitoraggio delle operazioni dovrebbe essere costantemente migliorato, facendo pieno uso di tecnologie come l'intelligenza artificiale. Spesso il prestatore di servizi di pagamento non dispone di un quadro completo di tutti gli elementi che potrebbero portare all'individuazione tempestiva delle frodi. Tuttavia questa può essere resa più efficace grazie a una maggiore quantità di informazioni sulle attività potenzialmente fraudolente provenienti da altri prestatori di servizi di pagamento. Pertanto dovrebbe essere ***possibile*** condividere tutte le informazioni	(103) Le frodi nei bonifici hanno una capacità di adattamento intrinseca e comprendono una varietà non circoscritta di pratiche e tecniche, tra cui il furto delle credenziali di autenticazione, la manomissione delle fatture e la manipolazione sociale. Pertanto, per poter prevenire tipi sempre nuovi di frode, il monitoraggio delle operazioni dovrebbe essere costantemente migliorato, facendo pieno uso di tecnologie come l'intelligenza artificiale. Spesso il prestatore di servizi di pagamento non dispone di un quadro completo di tutti gli elementi che potrebbero portare all'individuazione tempestiva delle frodi. Tuttavia questa può essere resa più efficace grazie a una maggiore quantità di informazioni sulle attività potenzialmente fraudolente provenienti da altri prestatori di servizi di pagamento. Pertanto dovrebbe essere ***obbligatorio*** condividere tutte le

pertinenti tra i prestatori di servizi di pagamento. Per individuare meglio le operazioni di pagamento fraudolente e proteggere i loro clienti, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero, ai fini del monitoraggio delle operazioni, utilizzare i dati sulle frodi di pagamento condivisi da altri prestatori di servizi di pagamento su base multilaterale, quali piattaforme informatiche dedicate basate su accordi di condivisione delle informazioni. Per migliorare la protezione dei pagatori contro le frodi nei bonifici, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter contare su informazioni il più possibile complete e aggiornate, in particolare utilizzando collettivamente informazioni riguardanti identificatori unici, tecniche di manipolazione e altre circostanze associate ai bonifici fraudolenti identificati individualmente da ciascun prestatore di servizi di pagamento. Prima di concludere un accordo di condivisione delle informazioni, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679. Qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che, in assenza di garanzie, misure di sicurezza e meccanismi per mitigare il rischio, il trattamento comporterebbe un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero consultare l'autorità competente per la protezione dei dati conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/679. Non dovrebbe essere necessaria una nuova valutazione d'impatto quando un prestatore di servizi di pagamento aderisce a un accordo esistente di condivisione delle informazioni per il quale è già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. L'accordo di condivisione delle informazioni dovrebbe stabilire misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali. Dovrebbe stabilire ruoli e

informazioni pertinenti tra i prestatori di servizi di pagamento. Per individuare meglio le operazioni di pagamento fraudolente e proteggere i loro clienti, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero, ai fini del monitoraggio delle operazioni, utilizzare i dati sulle frodi di pagamento condivisi da altri prestatori di servizi di pagamento su base multilaterale, quali piattaforme informatiche dedicate basate su accordi di condivisione delle informazioni. Per migliorare la protezione dei pagatori contro le frodi nei bonifici, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter contare su informazioni il più possibile complete e aggiornate, in particolare utilizzando collettivamente informazioni riguardanti identificatori unici, tecniche di manipolazione e altre circostanze associate ai bonifici fraudolenti identificati individualmente da ciascun prestatore di servizi di pagamento. Prima di concludere un accordo di condivisione delle informazioni, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679. Qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che, in assenza di garanzie, misure di sicurezza e meccanismi per mitigare il rischio, il trattamento comporterebbe un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero consultare l'autorità competente per la protezione dei dati conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/679. Non dovrebbe essere necessaria una nuova valutazione d'impatto quando un prestatore di servizi di pagamento aderisce a un accordo esistente di condivisione delle informazioni per il quale è già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. L'accordo di condivisione delle informazioni dovrebbe stabilire misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali. Dovrebbe stabilire ruoli e

responsabilità nell'ambito della normativa in materia di protezione dei dati, anche nel caso di contitolari del trattamento, di tutti i prestatori di servizi di pagamento.	responsabilità nell'ambito della normativa in materia di protezione dei dati, anche nel caso di contitolari del trattamento, di tutti i prestatori di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 135
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 104

Testo della Commissione	*Emendamento*
(104) Ai fini dello scambio di dati personali con altri prestatori di servizi di pagamento soggetti a accordi di condivisione delle informazioni, l'"identificativo unico" dovrebbe essere inteso come riferito all'"IBAN" quale definito all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) n. 260/2012.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 136
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Considerando 104

Testo della Commissione	*Emendamento*
(104) Ai fini dello scambio di dati personali con altri prestatori di servizi di pagamento soggetti a accordi di condivisione delle informazioni, l'"identificativo unico" dovrebbe essere inteso come riferito all'"IBAN" quale definito all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) n. 260/2012.	(104) Ai fini dello scambio di dati personali con altri prestatori di servizi di pagamento soggetti a accordi di condivisione delle informazioni, l'"identificativo unico" dovrebbe essere inteso come riferito all'"IBAN" quale definito all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) n. 260/2012. ***L'identificativo unico dovrebbe essere verificato per tutti i bonifici, non soltanto***

per quelli in euro.

Or. en

Emendamento 137
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 107 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(107 bis) Affinché i consumatori possano beneficiare della continuità di un'SCA forte e per fare in modo che quest'ultima continui a essere uno strumento efficace nella lotta contro le frodi nei pagamenti elettronici, è opportuno che l'applicazione dell'SCA sia basata sul rischio e incentrata sui risultati. Per contro, le norme sull'SCA dovrebbero prevedere un livello sufficiente di flessibilità per le innovazioni nel settore dei pagamenti, compreso lo sviluppo di nuove soluzioni relative all'SCA.

Or. en

Emendamento 138
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 108

Testo della Commissione	*Emendamento*
(108) L'SCA non dovrebbe essere elusa, in particolare mediante un ricorso ingiustificato alle esenzioni pertinenti. È opportuno ***introdurre*** definizioni chiare delle operazioni disposte da esercenti e degli ordini per corrispondenza o ordini telefonici, in quanto tali nozioni, che possono essere invocate per giustificare la	(108) L'SCA non dovrebbe essere elusa, in particolare mediante un ricorso ingiustificato alle esenzioni pertinenti. È opportuno ***che l'ABE introduca*** definizioni chiare delle operazioni disposte da esercenti e degli ordini per corrispondenza o ordini telefonici, in quanto tali nozioni, che possono essere invocate per

mancata applicazione dell'SCA, sono diversamente comprese e applicate e sono soggette a invocazione abusiva. Per quanto riguarda le operazioni disposte da esercenti, l'autenticazione forte del cliente dovrebbe essere applicata al momento dell'istituzione del mandato iniziale, senza la necessità di applicare l'SCA per le successive operazioni di pagamento disposte da esercenti. Per quanto riguarda gli ordini per corrispondenza o telefonici, solo la disposizione delle operazioni di pagamento, e non la loro esecuzione, dovrebbe avvenire in forma non digitale affinché un'operazione possa essere considerata un ordine per corrispondenza o telefonico e non sia pertanto soggetta all'obbligo di applicare l'SCA. Tuttavia le operazioni di pagamento basate su ordini di pagamento su supporto cartaceo, ordini per corrispondenza o ordini telefonici impartiti dal pagatore dovrebbero comunque comportare requisiti di sicurezza e controlli da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore che consentano l'autenticazione dell'operazione di pagamento. L'SCA non dovrebbe inoltre essere elusa mediante pratiche quali il ricorso a un acquirente stabilito al di fuori dell'Unione per sottrarsi agli obblighi dell'SCA.	giustificare la mancata applicazione dell'SCA, sono diversamente comprese e applicate e sono soggette a invocazione abusiva. Per quanto riguarda le operazioni disposte da esercenti, l'autenticazione forte del cliente dovrebbe essere applicata al momento dell'istituzione del mandato iniziale, senza la necessità di applicare l'SCA per le successive operazioni di pagamento disposte da esercenti. Per quanto riguarda gli ordini per corrispondenza o telefonici, solo la disposizione delle operazioni di pagamento, e non la loro esecuzione, dovrebbe avvenire in forma non digitale affinché un'operazione possa essere considerata un ordine per corrispondenza o telefonico e non sia pertanto soggetta all'obbligo di applicare l'SCA. Tuttavia le operazioni di pagamento basate su ordini di pagamento su supporto cartaceo, ordini per corrispondenza o ordini telefonici impartiti dal pagatore dovrebbero comunque comportare requisiti di sicurezza e controlli da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore che consentano l'autenticazione dell'operazione di pagamento. L'SCA non dovrebbe inoltre essere elusa mediante pratiche quali il ricorso a un acquirente stabilito al di fuori dell'Unione per sottrarsi agli obblighi dell'SCA.

Or. en

Motivazione

Nel testo legislativo non è presente alcuna definizione di ordini per corrispondenza o ordini telefonici, né di operazioni disposte da esercenti. Pertanto, dovrebbe essere l'ABE a formulare una chiara definizione al riguardo.

Emendamento 139
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Considerando 109

Testo della Commissione	*Emendamento*
(109) Poiché il prestatore di servizi di pagamento che dovrebbe applicare l'autenticazione forte del cliente è il prestatore di servizi di pagamento che rilascia le credenziali di sicurezza personalizzate, le operazioni di pagamento che non sono disposte dal pagatore ma solo dal beneficiario non dovrebbero essere soggette all'autenticazione forte del cliente nella misura in cui tali operazioni sono disposte senza l'interazione o il coinvolgimento del pagatore. ***L'approccio normativo alle operazioni disposte da esercenti e agli addebiti diretti, entrambi operazioni disposte dal beneficiario, dovrebbe essere allineato e beneficiare delle stesse misure di protezione dei consumatori, compresi i rimborsi.***	(109) Poiché il prestatore di servizi di pagamento che dovrebbe applicare l'autenticazione forte del cliente è il prestatore di servizi di pagamento che rilascia le credenziali di sicurezza personalizzate, le operazioni di pagamento che non sono disposte dal pagatore ma solo dal beneficiario non dovrebbero essere soggette all'autenticazione forte del cliente nella misura in cui tali operazioni sono disposte senza l'interazione o il coinvolgimento del pagatore.

Or. en

Emendamento 140
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 109 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(109 bis) Nel contesto dei pagamenti da impresa a impresa (B2B) o tra imprese e pubblica amministrazione (B2G), l'SCA dovrebbe essere adeguata al livello di rischio di tali operazioni, tenendo conto in particolare dei controlli e delle verifiche già esistenti che sussistono tra tali operatori. Al fine di ridurre l'onere amministrativo, l'SCA non dovrebbe essere richiesta per ogni operazione in questi casi e dovrebbe essere adeguata a un approccio basato sul rischio.

Or. en

Emendamento 141
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 115

Testo della Commissione	*Emendamento*
(115) In virtù dell'esenzione dall'SCA di cui all'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2018/389, i prestatori di servizi di pagamento erano autorizzati a non applicare l'SCA se il pagatore disponeva un'operazione di pagamento elettronico a distanza identificata dal prestatore di servizi di pagamento come avente un basso livello di rischio valutato sulla base di meccanismi di monitoraggio delle operazioni. Dai riscontri del mercato è tuttavia emerso che, al fine di disporre di un maggior numero di prestatori di servizi di pagamento che attuino l'analisi del rischio delle operazioni, è necessario adottare norme adeguate sull'ambito di applicazione dell'analisi del rischio delle operazioni, introducendo chiari obblighi in materia di audit e fornendo maggiori dettagli e definizioni migliori riguardo ai requisiti in materia di monitoraggio dei rischi e ai dati da condividere, e valutare i potenziali vantaggi derivanti dalla possibilità per i prestatori di servizi di pagamento di segnalare le operazioni fraudolente per le quali sono esclusivamente responsabili. L'ABE dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscano le norme in materia di analisi del rischio delle operazioni.	(115) In virtù dell'esenzione dall'SCA di cui all'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2018/389, i prestatori di servizi di pagamento erano autorizzati a non applicare l'SCA se il pagatore disponeva un'operazione di pagamento elettronico a distanza identificata dal prestatore di servizi di pagamento come avente un basso livello di rischio valutato sulla base di meccanismi di monitoraggio delle operazioni. Dai riscontri del mercato è tuttavia emerso che, al fine di disporre di un maggior numero di prestatori di servizi di pagamento che attuino l'analisi del rischio delle operazioni, è necessario adottare norme adeguate sull'ambito di applicazione dell'analisi del rischio delle operazioni, introducendo chiari obblighi in materia di audit e fornendo maggiori dettagli e definizioni migliori riguardo ai requisiti in materia di monitoraggio dei rischi e ai dati da condividere, e valutare i potenziali vantaggi derivanti dalla possibilità per i prestatori di servizi di pagamento di segnalare le operazioni fraudolente per le quali sono esclusivamente responsabili. L'ABE dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscano le norme in materia di analisi del rischio delle operazioni. ***Al fine di aumentare il ricorso a tale esenzione, i progetti di norme tecniche di regolamentazione dovrebbero tenere conto di soglie aggiuntive per l'esenzione relativa all'analisi del rischio delle operazioni. Inoltre, dovrebbero valutare l'eventuale necessità di chiarire se sia opportuno che i prestatori di servizi di***

pagamento siano ritenuti responsabili solo nei confronti del pagatore nei relativi tassi di frode.

Or. en

Emendamento 142
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 116

Testo della Commissione	*Emendamento*
(116) Le misure di sicurezza dovrebbero essere compatibili con il livello di rischio insito nei servizi di pagamento prestati. Per permettere lo sviluppo di mezzi di pagamento di facile uso e accessibili per pagamenti a basso rischio, come i pagamenti di importo ridotto senza contatto fisico al punto vendita, basati o meno su telefono cellulare, le esenzioni dall'applicazione dei requisiti di sicurezza dovrebbero essere specificate in norme tecniche di regolamentazione. L'uso sicuro di credenziali di sicurezza personalizzate è necessario per limitare i rischi connessi allo spoofing, al phishing e ad altre attività fraudolente. L'utente dovrebbe poter fare affidamento sull'adozione di misure che tutelano la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate.	(116) Le misure di sicurezza dovrebbero essere compatibili con il livello di rischio insito nei servizi di pagamento prestati. Per permettere lo sviluppo di mezzi di pagamento di facile uso e accessibili per pagamenti a basso rischio, come i pagamenti di importo ridotto senza contatto fisico al punto vendita ***o i pagamenti effettuati in ambito societario da un pagatore aziendale***, basati o meno su telefono cellulare, le esenzioni dall'applicazione dei requisiti di sicurezza dovrebbero essere specificate in norme tecniche di regolamentazione. L'uso sicuro di credenziali di sicurezza personalizzate è necessario per limitare i rischi connessi allo spoofing, al phishing e ad altre attività fraudolente. L'utente dovrebbe poter fare affidamento sull'adozione di misure che tutelano la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate.

Or. en

Emendamento 143
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Considerando 119

Testo della Commissione	*Emendamento*
(119) I gestori di portafogli pass-through digitali che verificano gli elementi dell'SCA quando gli strumenti tokenizzati memorizzati nei portafogli digitali sono utilizzati per i pagamenti dovrebbero essere tenuti a concludere accordi di esternalizzazione con i prestatori di servizi di pagamento dei pagatori per consentire loro di continuare a effettuare tali verifiche, ma anche per imporre loro di rispettare i principali requisiti di sicurezza. I prestatori di servizi di pagamento del pagatore dovrebbero, in virtù di tali accordi, mantenere la piena responsabilità in caso di mancata applicazione dell'SCA da parte dei gestori di portafogli pass-through digitali e avere il diritto di sottoporre ad audit e controllare le disposizioni di sicurezza del gestore del portafoglio.	(119) I gestori di portafogli pass-through digitali che verificano gli elementi dell'SCA quando gli strumenti tokenizzati memorizzati nei portafogli digitali sono utilizzati per i pagamenti dovrebbero essere tenuti a concludere accordi di esternalizzazione con i prestatori di servizi di pagamento dei pagatori per consentire loro di continuare a effettuare tali verifiche, ma anche per imporre loro di rispettare i principali requisiti di sicurezza. I prestatori di servizi di pagamento del pagatore dovrebbero, in virtù di tali accordi, mantenere la piena responsabilità in caso di mancata applicazione dell'SCA da parte dei gestori di portafogli pass-through digitali e avere il diritto di sottoporre ad audit e controllare le disposizioni di sicurezza del gestore del portafoglio. ***Un accordo di esternalizzazione non è necessario se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore mantiene il controllo dell'autenticazione forte del cliente.***

Or. en

Emendamento 144
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 120

Testo della Commissione	*Emendamento*
(120) Qualora forniscano servizi ai beneficiari o ai prestatori di servizi di pagamento dei beneficiari o dei pagatori, i prestatori di servizi tecnici o i gestori di schemi di pagamento dovrebbero supportare l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente nell'ambito del loro ruolo nella disposizione o nell'esecuzione delle operazioni di pagamento. Dato il ruolo che	(120) Qualora forniscano servizi ai beneficiari o ai prestatori di servizi di pagamento dei beneficiari o dei pagatori, i prestatori di servizi tecnici o i gestori di schemi di pagamento dovrebbero supportare l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente nell'ambito del loro ruolo nella disposizione o nell'esecuzione delle operazioni di pagamento. Dato il ruolo che

svolgono nel garantire la corretta attuazione dei principali requisiti di sicurezza relativi ai pagamenti al dettaglio, anche fornendo soluzioni informatiche adeguate, i prestatori di servizi tecnici e i gestori di schemi di pagamento dovrebbero essere ritenuti responsabili dei danni finanziari causati ai beneficiari o ai prestatori di servizi di pagamento dei beneficiari o dei pagatori qualora non ***supportino*** l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente.	svolgono nel garantire la corretta attuazione dei principali requisiti di sicurezza relativi ai pagamenti al dettaglio, anche fornendo soluzioni informatiche adeguate, i prestatori di servizi tecnici e i gestori di schemi di pagamento dovrebbero essere ritenuti responsabili dei danni finanziari causati ai beneficiari o ai prestatori di servizi di pagamento dei beneficiari o dei pagatori qualora non ***consentano*** l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente.

Or. en

Emendamento 145
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Considerando 120

Testo della Commissione	*Emendamento*
(120) Qualora forniscano servizi ai beneficiari o ai prestatori di servizi di pagamento dei beneficiari o dei pagatori, i prestatori di servizi tecnici o i gestori di schemi di pagamento dovrebbero supportare l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente nell'ambito del loro ruolo nella disposizione o nell'esecuzione delle operazioni di pagamento. Dato il ruolo che svolgono nel garantire la corretta attuazione dei principali requisiti di sicurezza relativi ai pagamenti al dettaglio, anche fornendo soluzioni informatiche adeguate, i prestatori di servizi tecnici e i gestori di schemi di pagamento dovrebbero essere ritenuti responsabili dei danni finanziari causati ***ai beneficiari o*** ai prestatori di servizi di pagamento dei beneficiari o dei pagatori qualora non supportino l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente.	(120) Qualora forniscano servizi ai beneficiari o ai prestatori di servizi di pagamento dei beneficiari o dei pagatori, i prestatori di servizi tecnici o i gestori di schemi di pagamento dovrebbero supportare l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente nell'ambito del loro ruolo nella disposizione o nell'esecuzione delle operazioni di pagamento. Dato il ruolo che svolgono nel garantire la corretta attuazione dei principali requisiti di sicurezza relativi ai pagamenti al dettaglio, anche fornendo soluzioni informatiche adeguate, i prestatori di servizi tecnici e i gestori di schemi di pagamento dovrebbero essere ritenuti responsabili dei danni finanziari causati ai prestatori di servizi di pagamento dei beneficiari o dei pagatori qualora non supportino l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente ***esternalizzata***.

Or. en

Emendamento 146
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 140

Testo della Commissione	*Emendamento*
(140) In linea con l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'ABE dovrebbero essere conferiti poteri di intervento sui prodotti per poter proibire o limitare temporaneamente nell'Unione un determinato tipo di servizio di pagamento o di servizio di moneta elettronica o una sua caratteristica specifica che si ritiene possa arrecare un potenziale danno ai consumatori, minacciando il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1093/2010.	(140) In linea con l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'ABE dovrebbero essere conferiti poteri di intervento sui prodotti per poter proibire o limitare temporaneamente nell'Unione un determinato tipo di servizio di pagamento o di servizio di moneta elettronica o una sua caratteristica specifica che si ritiene possa arrecare un potenziale danno ai consumatori, minacciando il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1093/2010. ***Prima di esercitare tale potere, l'ABI dovrebbe provvedere a consultare i prestatori di servizi di pagamento o i fornitori terzi.***

Or. en

Emendamento 147
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Considerando 140 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(140 bis) L'ABI dovrebbe essere dotata di tutte le risorse necessarie, comprese le risorse umane, al fine di adempiere al mandato conferitele ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 148
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 141

Testo della Commissione	*Emendamento*
(141) È opportuno modificare l'allegato del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] per includere un riferimento al presente regolamento, al fine di facilitare la cooperazione transfrontaliera in materia di esecuzione del presente regolamento.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 149
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	h bis) alle operazioni di pagamento che ricorrono a token di moneta elettronica quali definiti all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1114, qualora il prestatore di servizi di pagamento sia stato già autorizzato come fornitore di servizi per le cripto-attività in uno Stato membro dell'Unione europea per i servizi specificati al Titolo V di suddetto regolamento.

Or. en

[1] Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

Motivazione

Chiarimento necessario per evitare una duplicazione dei requisiti per i token di moneta elettronica ai sensi sia del regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA) sia del regolamento sui servizi di pagamento (PSR).

Emendamento 150
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) fatti salvi ***l'articolo 23, paragrafo 2, e*** gli articoli 58 e 87, ai servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici;	i) fatti salvi gli articoli 58 e 87, ai servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici;

Or. en

Emendamento 151
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera j – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) strumenti che consentono al detentore di acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell'emittente o all'interno di un'unica rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un emittente professionale;	i) strumenti che consentono al detentore di acquistare beni o servizi soltanto nei locali ***fisici o virtuali*** dell'emittente o all'interno di un'unica rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un emittente professionale;

Or. en

Emendamento 152
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera j – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) strumenti che possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma molto limitata di beni o servizi;	ii) strumenti che possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma molto limitata di beni o servizi***, compresi, tra l'altro, gli strumenti limitati all'uso nelle operazioni tra imprese***;

Or. en

Emendamento 153
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera j – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) strumenti validi solamente in un unico Stato membro, che sono forniti su richiesta di un'impresa o di un ente del settore pubblico e regolamentati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 154
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera j – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) strumenti validi solamente in un unico Stato membro, che sono forniti su richiesta di un'impresa o di un ente del settore pubblico e regolamentati da un'autorità pubblica nazionale o	***soppresso***

regionale per specifici scopi sociali o fiscali per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente;

Or. en

Motivazione

Le esenzioni per i fornitori di buoni pasto continuano a essere contemplate nel regolamento sui servizi di pagamento senza una motivazione specifica. Nel caso dei buoni pasto, ciò consente ai gestori di tali sistemi di addebitare agli esercenti commissioni elevate, il che, di conseguenza, limita l'accettazione dei buoni pasto e, dunque, la possibilità per i consumatori di spendere le loro indennità lavorative.

Emendamento 155
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera j – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) strumenti validi solamente in un unico Stato membro, che sono forniti su richiesta di un'impresa o di un ente del settore pubblico e regolamentati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente;	iii) strumenti validi solamente in un unico Stato membro, che sono forniti su richiesta di un'impresa o di un ente del settore pubblico e regolamentati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente***, che non sono convertibili in denaro***;

Or. en

Emendamento 156
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera j – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) strumenti validi solamente in un	iii) strumenti validi solamente in un

unico Stato membro, che sono forniti su richiesta di un'impresa o di un ente del settore pubblico e regolamentati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente;	unico Stato membro, che sono forniti su richiesta di un'impresa o di un ente del settore pubblico e regolamentati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente***, che non sono convertibili in denaro contante***;

Or. en

Emendamento 157
Frances Fitzgerald, Eleni Stavrou, José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera j – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) strumenti validi solamente in un unico Stato membro, che sono forniti su richiesta di un'impresa o di un ente del settore pubblico e regolamentati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente;	iii) strumenti validi solamente in un unico Stato membro, che sono forniti su richiesta di un'impresa o di un ente del settore pubblico e regolamentati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente***, che non sono convertibili in denaro contante***;

Or. en

Motivazione

Tale aggiunta contribuirebbe a chiarire la natura dei buoni sociali che sono direttamente correlati all'acquisto di beni e servizi, rientrando dunque nell'ambito di applicazione dell'esclusione relativa alle reti limitate. Non si tratta di servizi di pagamento in senso formale e non possono essere scambiati in denaro, in linea con gli orientamenti dell'ABE sull'esclusione relativa alle reti limitate. I buoni sociali sono accessibili nell'ambito di una rete dedicata di esercenti e prestatori di servizi. Tale rete si basa su relazioni contrattuali tra esercenti, prestatori di servizi e le società che emettono i buoni sociali e ne garantiscono un utilizzo corretto, il che comprende misure volte a evitarne la conversione in denaro contante.

Emendamento 158
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera j – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) strumenti validi solamente in un unico Stato membro, che sono forniti su richiesta di un'impresa o di un ente del settore pubblico e regolamentati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente;	iii) strumenti validi solamente in un unico Stato membro ***o in una regione***, che sono forniti su richiesta di un'impresa o di un ente del settore pubblico e regolamentati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente;

Or. en

Motivazione

I buoni sociali descritti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera j), punto iii), sono strumenti attivati sulla base di politiche nazionali o locali a sostegno dell'attuazione delle politiche pubbliche. Sono volti al conseguimento di obiettivi specifici e sono accuratamente mirati nell'ambito di quadri legislativi nazionali o locali. È importante evidenziare ulteriormente tale caratteristica.

Emendamento 159
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k) alle operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di reti di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio[62], o servizi forniti in aggiunta a servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), di tale direttiva, a un abbonato alla rete o al servizio:	***soppresso***

i) per acquistare contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il consumo dei contenuti digitali e addebitate alla relativa fattura; o

ii) effettuate da o tramite un dispositivo elettronico e addebitate mediante la relativa fattura nel quadro di un'attività di beneficenza o per l'acquisto di biglietti;

purché il valore di ogni singola operazione di pagamento non superi 50 EUR e:

— il valore complessivo delle operazioni di pagamento non superi, per un singolo abbonato, 300 EUR mensili; o

— qualora l'abbonato prealimenti il proprio conto presso il fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, il valore complessivo delle operazioni di pagamento non superi 300 EUR mensili;

[62] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

Or. en

Emendamento 160
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
alle operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di reti di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972	***soppresso***

del Parlamento europeo e del Consiglio[62], o servizi forniti in aggiunta a servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), di tale direttiva, a un abbonato alla rete o al servizio:

i) per acquistare contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il consumo dei contenuti digitali e addebitate alla relativa fattura; o

ii) effettuate da o tramite un dispositivo elettronico e addebitate mediante la relativa fattura nel quadro di un'attività di beneficenza o per l'acquisto di biglietti;

[62] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

Or. en

Emendamento 161
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
alle operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di reti di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio[62], o servizi forniti in aggiunta a servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), di tale direttiva, a un abbonato alla rete o al servizio:	***soppresso***

i) per acquistare contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il consumo dei contenuti digitali e addebitate alla relativa fattura; o

ii) effettuate da o tramite un dispositivo elettronico e addebitate mediante la relativa fattura nel quadro di un'attività di beneficenza o per l'acquisto di biglietti;

[62] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

Or. en

Emendamento 162
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k – comma 1 – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) per acquistare contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il consumo dei contenuti digitali e addebitate alla relativa fattura; o	***soppresso***

Or. en

Emendamento 163
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k – comma 1 – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) effettuate da o tramite un dispositivo elettronico e addebitate mediante la relativa fattura nel quadro di un'attività di beneficenza o per l'acquisto di biglietti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 164
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
purché il valore di ogni singola operazione di pagamento non superi 50 EUR e:	***soppresso***
— il valore complessivo delle operazioni di pagamento non superi, per un singolo abbonato, 300 EUR mensili; o	
— qualora l'abbonato prealimenti il proprio conto presso il fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, il valore complessivo delle operazioni di pagamento non superi 300 EUR mensili;	

Or. en

Motivazione

L'esenzione per i prestatori di servizi di telecomunicazione dovrebbe essere rimossa, poiché viene spesso utilizzata per addebitare ai consumatori importi elevati di spese aggiuntive attraverso la fattura di abbonamento di telefonia mobile in maniera poco trasparente. Spesso i consumatori scoprono i costi effettivi dei servizi acquistati quali giochi, parcheggio su strada, riviste e tutti i tipi di servizi premium solo alla ricezione della fattura di abbonamento di telefonia mobile.

Emendamento 165
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
purché il valore di ogni singola operazione di pagamento non superi 50 EUR e:	***soppresso***
— il valore complessivo delle operazioni di pagamento non superi, per un singolo abbonato, 300 EUR mensili; o	
— qualora l'abbonato prealimenti il proprio conto presso il fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, il valore complessivo delle operazioni di pagamento non superi 300 EUR mensili;	

Or. en

Emendamento 166
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
purché il valore di ogni singola operazione di pagamento non superi ***50*** EUR e:	purché il valore di ogni singola operazione di pagamento non superi ***100*** EUR e:

Or. en

Emendamento 167
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
purché il valore di ogni singola operazione	purché il valore di ogni singola operazione

di pagamento non superi ***50*** EUR e:	di pagamento non superi ***60*** EUR e:

Or. en

Motivazione

Per tenere conto degli effetti dell'inflazione dall'adozione della PSD2.

Emendamento 168
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera k – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– il valore complessivo delle operazioni di pagamento non superi, per un singolo abbonato, ***300*** EUR mensili; o	– il valore complessivo delle operazioni di pagamento non superi, per un singolo abbonato, ***500*** EUR mensili; o

Or. en

Emendamento 169
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– qualora l'abbonato prealimenti il proprio conto presso il fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, il valore complessivo delle operazioni di pagamento non superi ***300*** EUR mensili;	– qualora l'abbonato prealimenti il proprio conto presso il fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, il valore complessivo delle operazioni di pagamento non superi ***500*** EUR mensili;

Or. en

Emendamento 170
Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
m) alle operazioni di pagamento e ai relativi servizi tra un'impresa madre e la sua filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo, e alla raccolta di ordini di pagamento per conto di ***un gruppo*** da parte di ***un'impresa*** madre ***o della sua*** filiazione ***in vista della successiva trasmissione a*** un prestatore di servizi di pagamento.	m) alle operazioni di pagamento e ai relativi servizi tra un'impresa madre e la sua filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo, e alla raccolta di ordini di pagamento ***da parte di entità appartenenti al medesimo gruppo al fine di elaborare i pagamenti*** per conto di ***tali entità attraverso un prestatore di servizi di pagamento, compresi gli ordini di pagamento effettuati a soggetti terzi esterni e per il recupero di fondi da parte di soggetti terzi esterni*** da parte di ***una società*** madre ***o di una*** filiazione ***a nome delle entità del gruppo tramite*** un prestatore di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 171
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
m) alle operazioni di pagamento e ai relativi servizi tra un'impresa madre e la sua filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, ***senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo, e alla*** raccolta di ***ordini di pagamento*** per conto di un gruppo da parte di un'impresa madre o della sua filiazione ***in vista della successiva trasmissione a un prestatore di servizi di pagamento***.	m) alle operazioni di pagamento e ai relativi servizi tra un'impresa madre e la sua filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, ***compresa la*** raccolta di ***fondi, nonché l'esecuzione di pagamenti*** per conto di un gruppo da parte di un'impresa madre o della sua filiazione.

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta renderà l'esenzione per le operazioni infragruppo più attuabile nella pratica.

Emendamento 172
Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	m bis) strumenti emessi per soddisfare i requisiti dell'articolo 70, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCa).

Or. en

Emendamento 173
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. ***Entro il [OP: inserire la data = un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]*** l'ABE ***emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, indirizzati alle autorità competenti designate a norma del presente regolamento, sull'***esclusione delle operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario tramite un agente commerciale di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.	7. L'ABE ***elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni per l'***esclusione delle operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario tramite un agente commerciale di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.
	L'ABE presenta alla Commissione le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il [OP: inserire la data = un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Alla

Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Or. en

Motivazione

Come espresso nelle raccomandazioni dell'ABE in merito al riesame del regolamento sui servizi di pagamento 2, vi sono diverse questioni di interpretazione per quanto concerne l'esclusione degli agenti commerciali. Per garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione europea, che è particolarmente importante dal momento che a tale esclusione fanno spesso ricorso le piattaforme di commercio elettronico, le specifiche dovrebbero assumere la forma di norme tecniche di regolamentazione piuttosto che di orientamenti non vincolanti.

Emendamento 174
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Entro il [OP: inserire la data = un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] l'ABE ***emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, indirizzati alle autorità competenti designate a norma del presente regolamento, sull'***esclusione delle operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario tramite un agente commerciale di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.	7. Entro il [OP: inserire la data = un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] l'ABE ***presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni per l'***esclusione delle operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario tramite un agente commerciale di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.
	Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Or. en

Emendamento 175
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. Le disposizioni contemplate all'articolo 59 si applicano anche ai prestatori di servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 3, punto 55 bis.

Or. en

Emendamento 176
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11) "pagatore": una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che impartisce un ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona che impartisce un ordine di pagamento;	11) "pagatore": una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che impartisce un ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona ***fisica o giuridica*** che impartisce un ordine di pagamento;

Or. en

Motivazione

Adeguamento alla terza direttiva sui servizi di pagamento (PSD3).

Emendamento 177
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
28) "bonifico": un servizio di pagamento, compresi i bonifici istantanei, per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento dal conto di pagamento del pagatore eseguite dal prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un'istruzione impartita dal pagatore;	28) "bonifico": un servizio di pagamento, compresi i bonifici istantanei, per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento dal conto di pagamento del pagatore eseguite dal prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore ***o dal prestatore di servizi di pagamento che detiene il conto di pagamento del beneficiario***, sulla base di un'istruzione impartita dal pagatore;

Or. en

Emendamento 178
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
30) "fondi": moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio, moneta scritturale e moneta elettronica;	30) "fondi": moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio, moneta scritturale e ***token di*** moneta elettronica;

Or. en

Emendamento 179
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
30) "fondi": ***moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio***, moneta scritturale e moneta elettronica;	30) "fondi": ***banconote e monete***, moneta scritturale e moneta elettronica;

Or. en

Motivazione

L'attuale introduzione della valuta digitale della banca centrale (CBDC) nel regolamento sui servizi di pagamento è prematura e produrrà un'inutile incertezza del diritto.

Emendamento 180
Erik Poulsen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
32) "tasso di cambio di riferimento": il tasso di cambio che è utilizzato ***come base per calcolare i costi*** di conversione valutaria ***e che*** è ***comunicato dal prestatore*** di ***servizi*** di ***pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico***;	32) "tasso di cambio di riferimento": il tasso di cambio che è utilizzato ***dal prestatore di servizi di pagamento per un servizio*** di conversione valutaria ***ed*** è ***confrontato con il tasso*** di ***cambio medio*** di ***mercato per calcolare i costi di conversione valutaria***;

Or. en

Motivazione

Gli operatori del tasso medio di mercato dovrebbero essere neutrali e dovrebbero alimentare una certa quantità di volume, dovrebbero disporre di una struttura di governance affidabile e dovrebbero basarsi su quadri di responsabilità per i prestatori di servizi che sono inclusi nella loro raccolta di tassi.

Emendamento 181
Erik Poulsen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	32 bis) "tasso di cambio medio di mercato": il tasso di cambio utilizzato come base ai fini di un confronto rispetto al tasso di cambio di riferimento per calcolare i costi di conversione valutaria e aggregato da operatori neutrali e attendibili;

Or. en

Motivazione

Gli operatori del tasso medio di mercato dovrebbero essere neutrali e dovrebbero alimentare una certa quantità di volume, dovrebbero disporre di una struttura di governance affidabile e dovrebbero basarsi su quadri di responsabilità per i prestatori di servizi che sono inclusi nella loro raccolta di tassi.

Emendamento 182
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
35) "autenticazione forte del cliente": un'autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede) ***e*** dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;	35) "autenticazione forte del cliente": un'autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede)***,*** dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente) ***e del comportamento (il modo in cui si comporta l'utente)*** che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;

Or. en

Emendamento 183
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	36 bis) "fornitore di portafogli elettronici": un fornitore che offre ai consumatori un'applicazione per gestire uno o più servizi di pagamento in

un'unica applicazione e senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire;

Or. en

Emendamento 184
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	36 bis) "fornitore di portafogli elettronici": un fornitore che offre ai consumatori un'applicazione per gestire uno o più servizi di pagamento in un'unica applicazione e senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire;

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe essere adattato alle esigenze future tenendo adeguatamente conto del ruolo dei fornitori di portafogli elettronici (ad esempio "portafogli pass-through" con cui i fornitori di portafogli non entrano in alcun momento in possesso dei fondi) quali Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. I fornitori di portafogli elettronici sono stati considerati finora prestatori di servizi tecnici, quindi al di fuori dell'ambito di applicazione del regolamento sui servizi di pagamento.

Emendamento 185
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
39) "identificativo unico": la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utente di servizi di pagamento e che quest'ultimo deve fornire per	39) "identificativo unico": la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento ***o un proxy ad esso correlato in modo univoco*** indica all'utente di servizi di

identificare con chiarezza un altro utente del servizio di pagamento o il conto di pagamento dell'altro utente del servizio di pagamento per un'operazione di pagamento;	pagamento e che quest'ultimo deve fornire per identificare con chiarezza un altro utente del servizio di pagamento o il conto di pagamento dell'altro utente del servizio di pagamento per un'operazione di pagamento;

Or. en

Emendamento 186
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
39) "identificativo unico": la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utente di servizi di pagamento e che quest'ultimo deve fornire per identificare con chiarezza un altro utente del servizio di pagamento o il conto di pagamento dell'altro utente del servizio di pagamento per un'operazione di pagamento;	39) "identificativo unico": la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento ***o un proxy ad esso correlato in modo univoco*** indica all'utente di servizi di pagamento e che quest'ultimo deve fornire per identificare con chiarezza un altro utente del servizio di pagamento o il conto di pagamento dell'altro utente del servizio di pagamento per un'operazione di pagamento;

Or. en

Emendamento 187
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
46) "gruppo": un gruppo di imprese che sono legate tra loro da uno dei vincoli di cui all'articolo 22, ***paragrafo*** 1, ***punto 2)*** o ***7)***, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[63] o di imprese quali definite negli articoli 4, 5, 6	46) "gruppo": un gruppo di imprese che sono legate tra loro da uno dei vincoli di cui all'articolo 22, ***paragrafi*** 1, ***2*** o ***7***, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[63] o di imprese quali definite negli articoli 4, 5, 6 e 7 del

e 7 del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione[64] che sono legate tra loro da una relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o all'articolo 113, paragrafo 6, primo comma, o all'articolo 113, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013;	regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione[64] che sono legate tra loro da una relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o all'articolo 113, paragrafo 6, primo comma, o all'articolo 113, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013;
[63] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).	[63] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
[64] Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).	[64] Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).

Or. en

Motivazione

Un refuso che dovrebbe essere corretto.

Emendamento 188
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
51) "distributore": una persona fisica o giuridica che distribuisce o rimborsa moneta elettronica per conto di un istituto di pagamento;	51) "distributore": una persona fisica o giuridica che distribuisce o rimborsa moneta elettronica per conto di un istituto di pagamento ***e assunto da quest'ultimo***;

Or. en

Emendamento 189
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
52) "servizi di moneta elettronica": l'emissione di moneta elettronica***, l'amministrazione di conti di pagamento su cui sono memorizzate unità di moneta elettronica e il trasferimento di unità di moneta elettronica***;	52) "servizi di moneta elettronica": l'emissione di moneta elettronica;

Or. en

Emendamento 190
Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
52) "servizi di moneta elettronica": l'emissione di moneta elettronica***, l'amministrazione di conti di pagamento su cui sono memorizzate unità di moneta elettronica e il trasferimento di unità di moneta elettronica***;	52) "servizi di moneta elettronica": l'emissione di moneta elettronica;

Or. en

Emendamento 191
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
52) "servizi di moneta elettronica": l'emissione di moneta elettronica, l'amministrazione di conti di pagamento su cui sono memorizzate unità di moneta elettronica e il trasferimento di unità di moneta elettronica;	52) "servizi di moneta elettronica": l'emissione di ***token di*** moneta elettronica, l'amministrazione di conti di pagamento su cui sono memorizzate unità di moneta elettronica e il trasferimento di unità di moneta elettronica;

Or. en

Emendamento 192
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
53) "denominazione commerciale": il nome comunemente utilizzato dal beneficiario per identificarsi nei confronti del pagatore;	53) "denominazione commerciale": il nome comunemente utilizzato dal beneficiario ***nel corso del processo di commercializzazione e marketing*** per identificarsi nei confronti del pagatore;

Or. en

Emendamento 193
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
53) "denominazione commerciale": il nome comunemente utilizzato dal beneficiario per identificarsi nei confronti del pagatore;	53) "denominazione commerciale": il nome comunemente utilizzato dal beneficiario ***nel corso del processo di commercializzazione e marketing*** per identificarsi nei confronti del pagatore;

Or. en

Motivazione

La definizione di denominazione commerciale dovrebbe chiarire che si tratta della denominazione comunemente utilizzata dal beneficiario nei processi di commercializzazione e marketing con i rispettivi clienti piuttosto che della denominazione comunemente utilizzata nel processo di pagamento, che tuttora corrisponde spesso alla denominazione del soggetto giuridico.

Emendamento 194
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
54) "gestore di ATM": gestore di sportelli automatici per il prelievo di contante che non ***tiene*** conti di pagamento;	54) "gestore di ATM": gestore di sportelli automatici per il prelievo di contante che non ***detiene*** conti di pagamento;

Or. en

Emendamento 195
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
55) "istituto di pagamento che fornisce servizi di moneta elettronica": un istituto di pagamento che fornisce i servizi di emissione di moneta elettronica, amministrazione di conti di pagamento su cui sono memorizzate unità di moneta elettronica e trasferimento di unità di moneta elettronica, indipendentemente dal fatto che detto istituto di pagamento presti anche uno o più dei servizi di cui all'allegato I.	55) "istituto di pagamento che fornisce servizi di moneta elettronica": un istituto di pagamento che fornisce i servizi di emissione di ***token di*** moneta elettronica, amministrazione di conti di pagamento su cui sono memorizzate unità di moneta elettronica e trasferimento di unità di moneta elettronica, indipendentemente dal fatto che detto istituto di pagamento presti anche uno o più dei servizi di cui all'allegato I.

Or. en

Emendamento 196
Billy Kelleher, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(55 bis) "prestatori di servizi di comunicazione elettronica": un prestatore di servizi che rientra nell'ambito di applicazione:
	a) della direttiva (UE) 2018/1972 (codice europeo delle comunicazioni elettroniche); o
	b) del regolamento (UE) 2022/1925 (regolamento sui mercati digitali).

Or. en

Emendamento 197
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(55 bis) "prestatore di servizi di comunicazione elettronica": un prestatore di servizi che rientra nell'ambito di applicazione:
	a) della direttiva (UE) 2018/1972 (codice europeo delle comunicazioni elettroniche);
	b) del regolamento (UE) 2022/1925 (regolamento sui mercati digitali).

Or. en

Emendamento 198
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(55 bis) "autorizzazione": consenso accordato da un pagatore al proprio prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento attraverso il processo e nella forma concordati.

Or. en

Emendamento 199
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono applicare il presente titolo alle microimprese secondo le stesse modalità previste per i consumatori.	2. Gli Stati membri possono applicare il presente titolo alle ***piccole e medie imprese e alle*** microimprese secondo le stesse modalità previste per i consumatori.

Or. en

Emendamento 200
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima di disporre l'operazione di pagamento e se tale servizio è proposto presso un ATM, un punto di	2. Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima di disporre l'operazione di pagamento e se tale servizio è proposto presso un ATM, un punto di

vendita o dal beneficiario, la parte che propone il servizio di conversione valutaria al pagatore comunica a quest'ultimo tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione dell'operazione di pagamento.	vendita o dal beneficiario, la parte che propone il servizio di conversione valutaria al pagatore comunica a quest'ultimo tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione dell'operazione di pagamento***, compresa la divulgazione chiara e trasparente di eventuali maggiorazioni rispetto all'ultimo tasso di cambio di riferimento applicabile disponibile emesso dalla banca centrale interessata***.

Or. en

Motivazione

Le informazioni sul tasso di cambio presso gli ATM sono trasparenti in merito alla maggiorazione sul tasso di riferimento in linea con le informazioni fornite per i bonifici e le rimesse di denaro.

Emendamento 201
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima di disporre l'operazione di pagamento e se tale servizio è proposto presso un ATM, un punto di vendita o dal beneficiario, la parte che propone il servizio di conversione valutaria al pagatore comunica a quest'ultimo tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione dell'operazione di pagamento.	2. Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima di disporre l'operazione di pagamento e se tale servizio è proposto presso un ATM, un punto di vendita o dal beneficiario, la parte che propone il servizio di conversione valutaria al pagatore comunica a quest'ultimo tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione dell'operazione di pagamento***, compresa la divulgazione chiara e trasparente di eventuali maggiorazioni rispetto all'ultimo tasso di cambio di riferimento applicabile disponibile emesso dalla banca centrale interessata***.

Or. en

Emendamento 202
Erik Poulsen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima di disporre l'operazione di pagamento e se tale servizio è proposto presso un ATM, un punto di vendita o dal beneficiario, la parte che propone il servizio di conversione valutaria al pagatore comunica a quest'ultimo tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione dell'operazione di pagamento.	2. Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima di disporre l'operazione di pagamento e se tale servizio è proposto presso un ATM, un punto di vendita o dal beneficiario, la parte che propone il servizio di conversione valutaria al pagatore comunica a quest'ultimo tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione dell'operazione di pagamento***, comprese eventuali maggiorazioni rispetto al tasso di cambio medio di mercato aggregato, offerto da operatori neutrali e attendibili***.

Or. en

Motivazione

Le operazioni presso gli ATM dovrebbero beneficiare dello stesso livello di trasparenza in termini di spese di conversione valutaria che si applica per i bonifici e le rimesse di denaro, al fine di garantire che i consumatori siano a conoscenza dei costi effettivi delle operazioni che comportano una conversione valutaria.

Emendamento 203
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima di disporre l'operazione di pagamento e se tale servizio è proposto presso un ATM, un punto di vendita o dal beneficiario, la parte che propone il servizio di conversione valutaria al pagatore comunica a quest'ultimo tutte le spese e il tasso di cambio che sarà	2. Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima di disporre l'operazione di pagamento e se tale servizio è proposto presso un ATM, un punto di vendita o dal beneficiario, la parte che propone il servizio di conversione valutaria al pagatore comunica a quest'ultimo tutte le spese e il tasso di cambio che sarà

utilizzato per la conversione dell'operazione di pagamento.	utilizzato per la conversione dell'operazione di pagamento***, prima della concessione dell'autorizzazione dell'operazione di pagamento da parte del pagatore***.

Or. en

Emendamento 204
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il beneficiario, qualora imponga una spesa o proponga una riduzione per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, informa in proposito il pagatore prima di disporre l'operazione di pagamento.	1. Il beneficiario, qualora imponga una spesa o proponga una riduzione per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, informa in proposito il pagatore prima di disporre l'operazione di pagamento***, in un formato chiaro, trasparente e accessibile***.

Or. en

Emendamento 205
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il prestatore di servizi di pagamento o un terzo coinvolto nell'operazione, qualora imponga una spesa per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, informa in proposito l'utente di servizi di pagamento prima di disporre l'operazione di pagamento.	2. Il prestatore di servizi di pagamento o un terzo coinvolto nell'operazione, qualora imponga una spesa per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, informa in proposito l'utente di servizi di pagamento***, in un formato chiaro, trasparente e accessibile,*** prima di disporre l'operazione di pagamento.

Or. en

Emendamento 206
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le persone fisiche o giuridiche che prestano i servizi di prelievo di contante di cui all'articolo 38 della direttiva (UE) [PSD3] forniscono ***o mettono a disposizione dei*** loro clienti informazioni sulle eventuali spese prima che il cliente effettui il prelievo, nonché al momento del ricevimento del contante al termine dell'operazione.	Le persone fisiche o giuridiche che prestano i servizi di prelievo di contante di cui all'articolo 38 della direttiva (UE) [PSD3] forniscono ***ai*** loro clienti***, in maniera trasparente e facilmente comprensibile,*** informazioni sulle eventuali spese ***direttamente*** prima che il cliente effettui il prelievo, nonché al momento del ricevimento del contante al termine dell'operazione.

Or. en

Motivazione

Le informazioni sulle spese per i prelievi di contante sono fornite in maniera trasparente e facilmente comprensibile; in caso contrario, tali informazioni rischiano di essere nascoste nei termini e nelle condizioni che i consumatori devono ricercare, piuttosto che essere fornite in modo attivo.

Emendamento 207
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le persone fisiche o giuridiche che prestano i servizi di prelievo di contante di cui all'articolo 38 della direttiva (UE) [PSD3] forniscono ***o mettono a disposizione dei*** loro clienti informazioni sulle eventuali spese prima che il cliente effettui il prelievo, nonché al momento del ricevimento del contante al termine	Le persone fisiche o giuridiche che prestano i servizi di prelievo di contante di cui all'articolo 38 della direttiva (UE) [PSD3] forniscono ***ai*** loro clienti***, in maniera trasparente e facilmente comprensibile,*** informazioni sulle eventuali spese ***direttamente*** prima che il cliente effettui il prelievo, nonché al

dell'operazione.	momento del ricevimento del contante al termine dell'operazione.

Or. en

Emendamento 208
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le persone fisiche o giuridiche che prestano i servizi di prelievo di contante di cui all'articolo 38 della direttiva (UE) [PSD3] forniscono o mettono a disposizione dei loro clienti informazioni sulle eventuali spese prima che il cliente effettui il prelievo, nonché al momento del ricevimento del contante al termine dell'operazione.	Le persone fisiche o giuridiche che prestano i servizi di prelievo di contante di cui all'articolo 38 della direttiva (UE) [PSD3] forniscono o mettono a disposizione dei loro clienti informazioni ***chiare, trasparenti e accessibili*** sulle eventuali spese prima che il cliente effettui il prelievo, nonché al momento del ricevimento del contante al termine dell'operazione.

Or. en

Emendamento 209
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le persone fisiche o giuridiche che prestano i servizi di prelievo di contante di cui all'articolo 38 della direttiva (UE) [PSD3] forniscono o mettono a disposizione dei loro clienti informazioni sulle eventuali spese ***prima che il cliente effettui il*** prelievo, nonché al momento del ricevimento del contante al termine dell'operazione.	Le persone fisiche o giuridiche che prestano i servizi di prelievo di contante di cui all'articolo 38 della direttiva (UE) [PSD3] forniscono o mettono a disposizione dei loro clienti informazioni sulle eventuali spese ***prima della disposizione della prestazione dei servizi di*** prelievo, nonché al momento del ricevimento del contante al termine dell'operazione.

Or. en

Emendamento 210
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le spese inerenti all'informazione di cui al paragrafo 2 sono ragionevoli e proporzionate ai costi effettivi ***sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento***.	3. Le spese inerenti all'informazione di cui al paragrafo 2 sono ragionevoli e proporzionate ***in relazione*** ai costi effettivi

Or. en

Emendamento 211
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al pertinente contratto quadro riguardano unicamente singole operazioni di pagamento per un importo non superiore a ***50*** EUR oppure che hanno un limite di spesa di ***200*** EUR o presentano un avvaloramento per un importo che non supera in alcun momento ***200*** EUR:	Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al pertinente contratto quadro riguardano unicamente singole operazioni di pagamento per un importo non superiore a ***100*** EUR oppure che hanno un limite di spesa di ***250*** EUR o presentano un avvaloramento per un importo che non supera in alcun momento ***250*** EUR:

Or. en

Emendamento 212
Erik Poulsen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono o rendono disponibili agli utenti di servizi di pagamento le informazioni e condizioni seguenti:	1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono ***in maniera facilmente comprensibile*** o rendono disponibili agli utenti di servizi di pagamento le informazioni e condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

To ensure comparability, PSPs should be required to disclose their currency conversion charges and mark-ups over an aggregated mid-market rate provided by neutral entities. The disclosures should be provided upfront, in an easily understandable way and not hidden in separate documents or websites. Mark-ups should be disclosed in monetary terms instead of percentage terms to avoid the confusion of consumers due to complicated fee structures. Today, most upfront/transaction fees are expressed in monetary value. Combining this with a percentage will require inconvenient calculations for consumers. It is important to include both credit transfers and money remittance transactions, as well as single payment transactions and framework contracts, to ensure payments to and from payment accounts are within scope and more consumers and (micro)businesses understand how much their transaction costs.

Emendamento 213
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono ***o rendono disponibili*** agli utenti di servizi di pagamento le informazioni e condizioni seguenti:	1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono ***in maniera trasparente e facilmente comprensibile*** agli utenti di servizi di pagamento le informazioni e condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 214
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono ***o rendono disponibili*** agli utenti di servizi di pagamento le informazioni e condizioni seguenti:	1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono ***in modo trasparente e facilmente comprensibile*** agli utenti di servizi di pagamento le informazioni e condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Per evitare che tali informazioni siano nascoste a caratteri piccoli o siano formulate utilizzando un linguaggio complesso, dovrebbe diventare obbligatorio fornire dette informazioni in modo trasparente e facilmente comprensibile.

Emendamento 215
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono o rendono disponibili agli utenti di servizi di pagamento le informazioni e condizioni seguenti:	1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono o rendono disponibili agli utenti di servizi di pagamento ***perlomeno*** le informazioni e condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 216
Erik Poulsen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) se del caso, le spese stimate per la conversione valutaria in relazione ai bonifici e alle operazioni di rimessa di	f) se del caso, le spese stimate per la conversione valutaria in relazione ai bonifici e alle operazioni di rimessa di

denaro, espresse come maggiorazione percentuale ***rispetto all'ultimo*** tasso di cambio ***di riferimento applicabile disponibile emesso dalla banca centrale interessata***;	denaro, espresse come maggiorazione percentuale ***in valore monetario nella valuta del pagatore rispetto al*** tasso di cambio ***medio di mercato offerto da operatori neutrali e attendibili***;

Or. en

Motivazione

To ensure comparability, PSPs should be required to disclose their currency conversion charges and mark-ups over an aggregated mid-market rate provided by neutral entities. The disclosures should be provided upfront, in an easily understandable way and not hidden in separate documents or websites. Mark-ups should be disclosed in monetary terms instead of percentage terms to avoid the confusion of consumers due to complicated fee structures. Today, most upfront/transaction fees are expressed in monetary value. Combining this with a percentage will require inconvenient calculations for consumers. It is important to include both credit transfers and money remittance transactions, as well as single payment transactions and framework contracts, to ensure payments to and from payment accounts are within scope and more consumers and (micro)businesses understand how much their transaction costs

Emendamento 217
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) se del caso, le spese stimate per la conversione valutaria in relazione ai bonifici e alle operazioni di rimessa di denaro, espresse come maggiorazione percentuale rispetto all'ultimo tasso di cambio di riferimento applicabile disponibile emesso dalla banca centrale interessata;	f) se del caso, le spese stimate per la conversione valutaria in relazione ai bonifici e alle operazioni di rimessa di denaro, espresse come maggiorazione percentuale rispetto all'ultimo tasso di cambio di riferimento applicabile disponibile emesso dalla banca centrale interessata***. Tali spese sono indicate al più tardi al momento in cui il pagatore autorizza l'operazione di pagamento***;

Or. en

Emendamento 218
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) se del caso, le spese stimate per la conversione valutaria in relazione ai bonifici e alle operazioni di rimessa di denaro, espresse come maggiorazione percentuale rispetto all'ultimo tasso di cambio di riferimento applicabile disponibile emesso dalla banca centrale interessata;	f) se del caso, le spese stimate per la conversione valutaria in relazione ai bonifici e alle operazioni di rimessa di denaro, espresse come maggiorazione percentuale rispetto all'ultimo tasso di cambio di riferimento applicabile disponibile emesso dalla banca centrale interessata***, nonché in valore monetario reale nella valuta del pagatore***;

Or. en

Emendamento 219
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) se del caso, le spese stimate per la conversione valutaria in relazione ai bonifici e alle operazioni di rimessa di denaro, espresse ***come maggiorazione percentuale*** rispetto all'ultimo tasso di cambio di riferimento applicabile disponibile emesso dalla banca centrale interessata;	f) se del caso, le spese stimate per la conversione valutaria in relazione ai bonifici e alle operazioni di rimessa di denaro, espresse ***in valore monetario nella valuta del pagatore*** rispetto all'ultimo tasso di cambio di riferimento applicabile disponibile emesso dalla banca centrale interessata;

Or. en

Motivazione

Per i consumatori la comprensione sarà più semplice se le maggiorazioni sono espresse in valore monetario e non sotto forma di percentuale; in tal modo essi possono facilmente addizionare i rispettivi importi alle altre spese dell'operazione.

Emendamento 220
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prestatore di servizi di pagamento fornisce le seguenti informazioni e condizioni all'utente di servizi di pagamento:	Il prestatore di servizi di pagamento fornisce ***in modo trasparente e facilmente comprensibile*** le seguenti informazioni e condizioni all'utente di servizi di pagamento:

Or. en

Motivazione

Per evitare che tali informazioni siano nascoste a caratteri piccoli o siano formulate utilizzando un linguaggio complesso, dovrebbe diventare obbligatorio fornire dette informazioni in modo trasparente e facilmente comprensibile.

Emendamento 221
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prestatore di servizi di pagamento fornisce le seguenti informazioni e condizioni all'utente di servizi di pagamento:	Il prestatore di servizi di pagamento fornisce ***in modo trasparente e facilmente comprensibile*** le seguenti informazioni e condizioni all'utente di servizi di pagamento:

Or. en

Emendamento 222
Erik Poulsen

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prestatore di servizi di pagamento fornisce le seguenti informazioni e condizioni all'utente di servizi di pagamento:	Il prestatore di servizi di pagamento fornisce ***in modo facilmente comprensibile*** le seguenti informazioni e condizioni all'utente di servizi di pagamento:

Or. en

Motivazione

To ensure comparability, PSPs should be required to disclose their currency conversion charges and mark-ups over an aggregated mid-market rate provided by neutral entities. The disclosures should be provided upfront, in an easily understandable way and not hidden in separate documents or websites. Mark-ups should be disclosed in monetary terms instead of percentage terms to avoid the confusion of consumers due to complicated fee structures. Today, most upfront/transaction fees are expressed in monetary value. Combining this with a percentage will require inconvenient calculations for consumers. It is important to include both credit transfers and money remittance transactions, as well as single payment transactions and framework contracts, to ensure payments to and from payment accounts are within scope and more consumers and (micro)businesses understand how much their transaction costs

Emendamento 223
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1 – lettera c – punto ii – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) tutte le eventuali spese per i prelievi agli sportelli automatici per il prelievo di contante (ATM) ***nazionali***, dovute dagli utenti di servizi di pagamento al loro prestatore di servizi di pagamento presso un ATM:	ii) tutte le eventuali spese per i prelievi agli sportelli automatici per il prelievo di contante (ATM) ***dell'Unione***, dovute dagli utenti di servizi di pagamento al loro prestatore di servizi di pagamento presso un ATM:

Or. en

Emendamento 224
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1 – lettera c – punto ii – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) di un prestatore di servizi di pagamento appartenente alla stessa rete di ATM del prestatore di servizi di pagamento dell'utente;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Gli ATM dei prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e dei prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero addebitare commissioni ATM per i servizi di prelievo di contante, come avviene già in molti Stati membri.

Emendamento 225
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1 – lettera c – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) se del caso, le spese stimate per i servizi di conversione valutaria in relazione a un bonifico, espresse come maggiorazione percentuale rispetto all'ultimo tasso di cambio di riferimento applicabile disponibile emesso dalla banca centrale interessata;	v) se del caso, le spese stimate per i servizi di conversione valutaria in relazione a un bonifico, espresse come ***importo totale e*** maggiorazione percentuale rispetto all'ultimo tasso di cambio di riferimento applicabile disponibile emesso dalla banca centrale interessata***. Tali spese sono indicate chiaramente prima dell'esecuzione finale dell'operazione da parte del pagatore e sono mostrate nella valuta locale del pagatore oltre che come maggiorazione percentuale***;

Or. en

Emendamento 226
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1 – lettera c – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) se del caso, le spese stimate per i servizi di conversione valutaria in relazione a un bonifico, espresse come maggiorazione percentuale rispetto all'ultimo tasso di cambio di riferimento applicabile disponibile emesso dalla banca centrale interessata;	v) se del caso, le spese stimate per i servizi di conversione valutaria in relazione a un bonifico, espresse come maggiorazione percentuale rispetto all'ultimo tasso di cambio di riferimento applicabile disponibile emesso dalla banca centrale interessata***, nonché in valore monetario reale nella valuta del pagatore***;

Or. en

Emendamento 227
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1 – lettera c – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) se del caso, le spese stimate per ***i servizi di*** conversione valutaria in relazione ***a un bonifico***, espresse ***come maggiorazione percentuale*** rispetto all'ultimo tasso di cambio di riferimento applicabile disponibile emesso dalla banca centrale interessata;	v) se del caso, le spese stimate per ***la*** conversione valutaria in relazione ***ai bonifici***, espresse ***in valore monetario nella valuta del pagatore*** rispetto all'ultimo tasso di cambio di riferimento applicabile disponibile emesso dalla banca centrale interessata;

Or. en

Motivazione

Per i consumatori la comprensione sarà più semplice se le maggiorazioni sono espresse in valore monetario e non sotto forma di percentuale; in tal modo essi possono facilmente addizionare i rispettivi importi alle altre spese dell'operazione.

Emendamento 228
Erik Poulsen

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1 – lettera c – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) se del caso, le spese stimate per i servizi di conversione valutaria in relazione a un bonifico, espresse come maggiorazione ***percentuale*** rispetto ***all'ultimo*** tasso di cambio ***di riferimento applicabile disponibile emesso dalla banca centrale interessata***;	v) se del caso, le spese stimate per i servizi di conversione valutaria in relazione a un bonifico, espresse come maggiorazione ***in valore monetario nella valuta del pagatore*** rispetto ***al*** tasso di cambio ***medio di mercato offerto da operatori neutrali e attendibili***;

Or. en

Motivazione

To ensure comparability, PSPs should be required to disclose their currency conversion charges and mark-ups over an aggregated mid-market rate provided by neutral entities. The disclosures should be provided upfront, in an easily understandable way and not hidden in separate documents or websites. Mark-ups should be disclosed in monetary terms instead of percentage terms to avoid the confusion of consumers due to complicated fee structures. Today, most upfront/transaction fees are expressed in monetary value. Combining this with a percentage will require inconvenient calculations for consumers. It is important to include both credit transfers and money remittance transactions, as well as single payment transactions and framework contracts, to ensure payments to and from payment accounts are within scope and more consumers and (micro)businesses understand how much their transaction costs

Emendamento 229
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il prestatore di servizi di pagamento propone qualsiasi modifica del contratto quadro nonché delle informazioni e delle condizioni di cui all'articolo 20 secondo le modalità di cui all'articolo 19, paragrafo 1, con almeno ***due*** mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione proposta. L'utente di servizi di pagamento può accettare o rifiutare le modifiche prima della data proposta per la loro entrata in vigore.	1. Il prestatore di servizi di pagamento propone qualsiasi modifica del contratto quadro nonché delle informazioni e delle condizioni di cui all'articolo 20 secondo le modalità di cui all'articolo 19, paragrafo 1, con almeno ***tre*** mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione proposta. L'utente di servizi di pagamento può accettare o rifiutare le modifiche prima della data proposta per la loro entrata in vigore.

Or. en

Emendamento 230
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I contratti quadro possono essere sciolti in qualsiasi momento dall'utente di servizi di pagamento, salvo qualora ***sia stato convenuto*** contrattualmente ***un periodo di preavviso*** che non può essere superiore a un mese.	1. I contratti quadro possono essere sciolti in qualsiasi momento dall'utente di servizi di pagamento, salvo qualora ***sia stata convenuta*** contrattualmente ***una durata del contratto*** che non può essere superiore a un mese.

Or. en

Emendamento 231
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il recesso dal contratto quadro non comporta oneri per l'utente di servizi di pagamento, salvo che il contratto sia stato in vigore per meno di ***sei*** mesi***. Qualsiasi spesa per il recesso dal contratto quadro deve essere adeguata e in linea con i costi sostenuti. Se, nell'ambito del contratto quadro, i servizi di pagamento sono offerti congiuntamente a servizi tecnici volti a sostenere la prestazione di servizi di pagamento e sono prestati dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo con cui il prestatore di servizi di pagamento si è consorziato, tali servizi tecnici sono soggetti agli stessi obblighi previsti dal contratto quadro in materia di oneri di risoluzione***.	2. Il recesso dal contratto quadro non comporta oneri per l'utente di servizi di pagamento, salvo che il contratto sia stato in vigore ***per un periodo inferiore alla durata contrattuale o*** per meno di ***18*** mesi***, qualora quest'ultima durata risulti inferiore***.

Or. en

Emendamento 232
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il recesso dal contratto quadro non comporta oneri per l'utente di servizi di pagamento, salvo che il contratto sia stato in vigore per meno di ***sei*** mesi. Qualsiasi spesa per il recesso dal contratto quadro deve essere adeguata e in linea con i costi sostenuti. Se, nell'ambito del contratto quadro, i servizi di pagamento sono offerti congiuntamente a servizi tecnici volti a sostenere la prestazione di servizi di pagamento e sono prestati dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo con cui il prestatore di servizi di pagamento si è consorziato, tali servizi tecnici sono soggetti agli stessi obblighi previsti dal contratto quadro in materia di oneri di risoluzione.	2. Il recesso dal contratto quadro non comporta oneri per l'utente di servizi di pagamento, salvo che il contratto sia stato in vigore per meno di ***tre*** mesi. Qualsiasi spesa per il recesso dal contratto quadro deve essere adeguata e in linea con i costi sostenuti. Se, nell'ambito del contratto quadro, i servizi di pagamento sono offerti congiuntamente a servizi tecnici volti a sostenere la prestazione di servizi di pagamento e sono prestati dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo con cui il prestatore di servizi di pagamento si è consorziato, tali servizi tecnici sono soggetti agli stessi obblighi previsti dal contratto quadro in materia di oneri di risoluzione.

Or. en

Emendamento 233
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se concordato nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro concluso per una durata indefinita dando un preavviso di almeno ***due*** mesi secondo le stesse modalità di cui all'articolo 19, paragrafo 1.	3. Se concordato nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro concluso per una durata indefinita dando un preavviso di almeno ***tre*** mesi secondo le stesse modalità di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 234
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni più favorevoli in materia di recesso per gli utenti di servizi di pagamento.	6. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni più favorevoli in materia di recesso per gli utenti di servizi di pagamento. ***Tali disposizioni devono essere pienamente in linea con il presente regolamento e i suoi obiettivi e devono essere comunicate alla Commissione.***

Or. en

Emendamento 235
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le spese che il pagatore deve corrispondere;	b) le spese che il pagatore deve corrispondere***, espresse nella valuta del pagamento e, se del caso, la maggiorazione percentuale sui tassi di cambio applicabili, rispetto al tasso medio di mercato della banca centrale di emissione***;

Or. en

Emendamento 236
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) se del caso, la suddivisione delle spese.	c) se del caso, la suddivisione delle spese ***prima che il pagatore esegua il pagamento***.

Or. en

Emendamento 237
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Un contratto quadro include la condizione secondo la quale il pagatore può richiedere che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese, a titolo gratuito e secondo modalità convenute che permettano al pagatore di conservare e riprodurre le informazioni immutate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 238
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se l'utente di servizi di pagamento non è un consumatore, l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento possono convenire che l'articolo 28, paragrafo 1, l'articolo 49, paragrafo 7, e gli articoli 55, 60, 62, 63, 66, 75 ***e*** 76 non siano in tutto o in parte applicati. L'utente di servizi di pagamento e	1. Se l'utente di servizi di pagamento non è un consumatore, l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento possono convenire che l'articolo 28, paragrafo 1, l'articolo 49, paragrafo 7, e gli articoli 55, 60, 62, 63, 66, 75***,*** 76 ***e 88*** non siano in tutto o in parte applicati. L'utente di servizi di pagamento e

il prestatore di servizi di pagamento possono altresì concordare un termine diverso da quello di cui all'articolo 54.	il prestatore di servizi di pagamento possono altresì concordare un termine diverso da quello di cui all'articolo 54.

Or. en

Emendamento 239
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono prevedere che il presente titolo si applichi alle microimprese secondo le stesse modalità previste per i consumatori.	3. Gli Stati membri possono prevedere che il presente titolo si applichi alle ***piccole e medie imprese e alle*** microimprese secondo le stesse modalità previste per i consumatori. ***Tali disposizioni sono pienamente in linea con il presente regolamento e i suoi obiettivi e devono essere comunicate alla Commissione.***

Or. en

Emendamento 240
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il prestatore di servizi di pagamento non addebita all'utente di servizi di pagamento le spese per l'adempimento dei suoi obblighi di informazione o l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo, salvo le diverse disposizioni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, all'articolo 66, paragrafo 5, e all'articolo 74, paragrafo 4. Le spese sono concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e sono ragionevoli e ***conformi*** ai costi reali ***sostenuti dal***	1. Il prestatore di servizi di pagamento non addebita all'utente di servizi di pagamento le spese per l'adempimento dei suoi obblighi di informazione o l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo, salvo le diverse disposizioni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, all'articolo 66, paragrafo 5, e all'articolo 74, paragrafo 4. Le spese sono concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e sono ragionevoli e

prestatore di servizi di pagamento.	***proporzionate*** ai costi reali.

Or. en

Emendamento 241
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il beneficiario non impone spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento ***le cui commissioni interbancarie sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751 e per i bonifici, compresi i bonifici istantanei, e le operazioni di addebito diretto all'interno dell'Unione***.	3. Il beneficiario non impone spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento.

Or. en

Emendamento 242
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il beneficiario non impone spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento ***le cui commissioni interbancarie sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751 e per i bonifici, compresi i bonifici istantanei, e le operazioni di addebito diretto all'interno dell'Unione***.	3. Il beneficiario non impone spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento.

Or. en

Emendamento 243
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il beneficiario non impone spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento le cui commissioni interbancarie sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751 ***e per i bonifici, compresi i bonifici istantanei, e le operazioni di addebito diretto all'interno dell'Unione***.	3. Il beneficiario non impone spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento***, compresi quelli*** le cui commissioni interbancarie sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751

Or. en

Emendamento 244
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono estendere il divieto o limitare il diritto del beneficiario di imporre spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi da quelli di cui al paragrafo 3, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e promuovere l'utilizzo di strumenti di pagamento efficienti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 245
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono estendere il divieto o limitare il diritto del beneficiario di imporre spese per l'utilizzo	***soppresso***

di strumenti di pagamento diversi da quelli di cui al paragrafo 3, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e promuovere l'utilizzo di strumenti di pagamento efficienti.

Or. en

Emendamento 246
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono estendere il divieto o limitare il diritto del beneficiario di imporre spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi da quelli di cui al paragrafo 3, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e promuovere l'utilizzo di strumenti di pagamento efficienti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 247
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri ***possono estendere*** il divieto o limitare il diritto del beneficiario di imporre spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento ***diversi da quelli di cui al paragrafo 3***, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e promuovere l'utilizzo di strumenti di pagamento efficienti.	4. Gli Stati membri ***estendono*** il divieto o limitare il diritto del beneficiario di imporre spese per l'utilizzo di ***tutti gli*** strumenti di pagamento, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e promuovere l'utilizzo di strumenti di pagamento efficienti.

Or. en

Emendamento 248
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Fatti salvi i paragrafi*** 3 ***e 4 e per gli strumenti non contemplati da tali paragrafi***, il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di ***imporre una spesa o di*** proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l'uso di un determinato strumento di pagamento. ***Le spese addebitate non superano i costi diretti sostenuti dal beneficiario per l'utilizzo dello specifico strumento di pagamento.***	5. ***Fatto salvo il paragrafo*** 3, il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l'uso di un determinato strumento di pagamento.

Or. en

Emendamento 249
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 ***e per gli strumenti non contemplati da tali paragrafi***, il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di ***imporre una spesa o di*** proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l'uso di un determinato strumento di pagamento. ***Le spese addebitate non superano i costi diretti sostenuti dal beneficiario per l'utilizzo dello specifico strumento di pagamento.***	5. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l'uso di un determinato strumento di pagamento.

Or. en

Emendamento 250
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Fatti salvi i paragrafi*** 3 ***e 4 e per gli strumenti non contemplati da tali paragrafi***, il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l'uso di un determinato strumento di pagamento. Le spese addebitate non superano i costi diretti sostenuti dal beneficiario per l'utilizzo dello specifico strumento di pagamento.	5. ***Fatto salvo il paragrafo*** 3, il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l'uso di un determinato strumento di pagamento. Le spese addebitate non superano i costi diretti sostenuti dal beneficiario per l'utilizzo dello specifico strumento di pagamento.

Or. en

Emendamento 251
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri [OP: inserire la data = data di applicazione del presente regolamento] notificano alla Commissione le disposizioni della loro normativa adottate a norma del paragrafo 4. Essi notificano senza indugio ogni successiva modifica di tali disposizioni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 252
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro riguardano unicamente singole operazioni di pagamento per un importo non superiore a ***50*** EUR oppure che hanno un limite di spesa di ***200*** EUR o sono avvalorati per un importo che non supera in alcun momento ***200*** EUR, i prestatori di servizi di pagamento possono convenire con i propri utenti:	1. Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro riguardano unicamente singole operazioni di pagamento per un importo non superiore a ***100*** EUR oppure che hanno un limite di spesa di ***250*** EUR o sono avvalorati per un importo che non supera in alcun momento ***250*** EUR, i prestatori di servizi di pagamento possono convenire con i propri utenti:

Or. en

Emendamento 253
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 31 bis
	Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828, i produttori di apparecchiature originali per dispositivi mobili e i prestatori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2018/1972, consentono ai prestatori di servizi di pagamento front-end un'effettiva interoperabilità e l'accesso ai fini di quest'ultima alle funzionalità hardware e software necessarie per la memorizzazione e il trasferimento di dati al fine di elaborare le operazioni online o offline, a condizioni eque, ragionevoli e

non discriminatorie.

Or. en

Emendamento 254
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un ente creditizio rifiuta di aprire o chiude un conto di pagamento per un istituto di pagamento, per i suoi agenti o distributori o per un richiedente l'autorizzazione come istituto di pagamento solo nei casi seguenti:	1. Un ente creditizio rifiuta di aprire o chiude un conto di pagamento per un istituto di pagamento, per i suoi agenti o distributori o per un richiedente l'autorizzazione come istituto di pagamento solo ***nei casi in cui ciò sia giustificato da motivazioni oggettive, non discriminatorie e proporzionate, in particolare*** nei casi seguenti:

Or. en

Emendamento 255
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il richiedente un conto commette o ha commesso un'inadempienza contrattuale;	b) il richiedente un conto commette o ha commesso un'inadempienza contrattuale ***sostanziale***;

Or. en

Emendamento 256
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il richiedente un conto commette o ha commesso un'inadempienza contrattuale;	b) il richiedente un conto commette o ha commesso un'inadempienza contrattuale ***sostanziale***;

Or. en

Emendamento 257
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il richiedente un conto ha ricevuto informazioni e documenti insufficienti;	c) il richiedente un conto ha ricevuto informazioni e documenti insufficienti ***riguardo alle questioni di cui al presente paragrafo***;

Or. en

Emendamento 258
Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il richiedente un conto o il suo modello aziendale presenta un profilo di rischio eccessivo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 259
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il richiedente un conto o il suo modello aziendale presenta un profilo di rischio eccessivo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 260
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il richiedente un conto comporterebbe costi di conformità sproporzionatamente elevati per l'ente creditizio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 261
Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il richiedente un conto comporterebbe costi di conformità sproporzionatamente elevati per l'ente creditizio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 262
Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora un ente creditizio decida di chiudere un conto di pagamento in conformità del presente paragrafo, la chiusura del conto ha effetto alla scadenza di un periodo di preavviso che non può esser inferiore a sei mesi.

Or. en

Emendamento 263
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli istituti di pagamento abbiano il diritto di accedere ai conti di pagamento con uno o più enti creditizi. L'accesso è sufficientemente ampio da consentire all'istituto di pagamento di fornire i servizi di pagamento in modo agevole, efficiente e senza interruzioni, per tutto il periodo dell'autorizzazione. Nel caso in cui un istituto di pagamento non sia in grado di aprire un conto di pagamento con un ente creditizio o se tale conto di pagamento viene chiuso, l'autorità competente nomina uno o più enti creditizi per fornire un conto di pagamento a tale istituto di pagamento.

Or. en

Emendamento 264
Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli istituti di pagamento abbiano il diritto di accedere ai conti di pagamento con uno o più enti creditizi. L'accesso è sufficientemente ampio da consentire all'istituto di pagamento di fornire i servizi di pagamento in modo agevole, efficiente e senza interruzioni, per tutto il periodo dell'autorizzazione. Nel caso in cui un istituto di pagamento non sia in grado di aprire un conto di pagamento con un ente creditizio o se tale conto di pagamento viene chiuso, l'autorità competente nomina uno o più enti creditizi per fornire un conto di pagamento a tale istituto di pagamento.

Or. en

Emendamento 265
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Qualora un ente creditizio decida di chiudere un conto di pagamento in conformità del presente paragrafo, la chiusura del conto ha effetto alla scadenza di un periodo di preavviso che non può esser inferiore a sei mesi.

Or. en

Emendamento 266
Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'ente creditizio notifica all'istituto di pagamento o ai suoi agenti o distributori, o al richiedente un'autorizzazione come istituto di pagamento, qualsiasi decisione relativa al rifiuto di aprire un conto di pagamento o alla chiusura dello stesso nei confronti di un istituto di pagamento o dei suoi agenti o distributori, o del richiedente un'autorizzazione come istituto di pagamento, motivando debitamente tale decisione. Tale motivazione deve essere specifica per i rischi posti dall'attività o dall'attività pianificata di tale istituto di pagamento o dei suoi agenti o distributori, secondo la valutazione dell'ente creditizio, e non deve essere di natura generica.	3. L'ente creditizio notifica all'istituto di pagamento o ai suoi agenti o distributori, o al richiedente un'autorizzazione come istituto di pagamento, qualsiasi decisione relativa al rifiuto di aprire un conto di pagamento o alla chiusura dello stesso nei confronti di un istituto di pagamento o dei suoi agenti o distributori, o del richiedente un'autorizzazione come istituto di pagamento, motivando debitamente tale decisione. Tale motivazione deve essere specifica per i rischi posti dall'attività o dall'attività pianificata di tale istituto di pagamento o dei suoi agenti o distributori, secondo la valutazione dell'ente creditizio, e non deve essere di natura generica. ***Un ente creditizio notifica altresì all'autorità competente la propria decisione di rifiutare di aprire o di chiudere un conto di pagamento. L'autorità competente pubblica i dati aggregati sui rifiuti di apertura dei conti di pagamento e sulle chiusure.***

Or. en

Emendamento 267
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Un ente creditizio notifica altresì all'autorità competente la propria decisione di chiudere o di rifiutare di aprire un conto di pagamento. L'autorità competente pubblica i dati aggregati sui rifiuti di apertura dei conti di pagamento e sulle chiusure.

Or. en

Emendamento 268
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Un ente creditizio notifica altresì all'autorità nazionale competente la propria decisione di rifiutare di aprire o di chiudere un conto di pagamento.

Or. en

Emendamento 269
Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare il formato e le informazioni armonizzati che devono figurare nella notifica e nella motivazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.	L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare il formato e le informazioni armonizzati che devono figurare nella notifica e nella motivazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. ***I progetti di norme tecniche di regolamentazione formulano altresì gli obiettivi armonizzati, i poteri e la procedura che deve essere seguita dalle autorità competenti riguardo al ricorso presentato presso queste ultime ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.***

Or. en

Emendamento 270
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare il formato e le informazioni armonizzati che devono figurare nella notifica e nella motivazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.	L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare il formato e le informazioni armonizzati che devono figurare nella notifica e nella motivazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. ***I progetti di norme tecniche di regolamentazione formulano altresì gli obiettivi armonizzati, i poteri e la procedura che deve essere seguita dalle autorità competenti riguardo al ricorso presentato presso queste ultime ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.***

Or. en

Emendamento 271
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I beneficiari devono offrire agli utenti di servizi di pagamento almeno un metodo di pagamento senza maggiorazione, che non si basi sul ricorso a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

Or. en

Motivazione

I consumatori potrebbero essere discriminati o potrebbe essere negato loro l'accesso a un servizio o prodotto (ad esempio il credito), quando si rifiutano di utilizzare servizi bancari aperti come mezzo per fornire i dati. È opportuno offrire loro diverse opzioni per fornire i dati richiesti per accedere al servizio (ad esempio il credito) o diverse modalità per disporre un pagamento.

Emendamento 272
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I beneficiari devono offrire agli utenti di servizi di pagamento almeno un metodo di pagamento senza maggiorazione, che non si basi sul ricorso a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

Or. en

Emendamento 273
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli operatori economici quali i creditori e gli operatori assicurativi devono offrire agli utenti di servizi di pagamento un modo per condividere i loro dati che non si basi sul ricorso ai prestatori di servizi di informazione sui conti.
	Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, i prestatori di servizi di pagamento informano i consumatori in maniera chiara e comprensibile nel caso in cui venga presentata loro un'offerta personalizzata basata sul trattamento automatizzato dei dati personali.
	Gli operatori economici quali i creditori e gli operatori assicurativi provvedono affinché le condizioni di accesso ai loro servizi non siano discriminatorie nei confronti dei consumatori che risiedono legalmente nell'Unione a causa della loro

nazionalità o del luogo di residenza, dell'ubicazione del conto di pagamento, del luogo di stabilimento del prestatore di servizi di pagamento o del luogo di emissione dello strumento di pagamento nell'Unione oppure per qualsiasi motivo di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Qualsiasi impresa designata come gatekeeper ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 su mercati equi e contendibili nel settore digitale (regolamento sui mercati digitali) non ottiene l'accesso ai servizi di pagamento come prestatore di servizi di informazione sui conti.

Ai prestatori di servizi di informazione sui conti non è consentito di combinare i dati delle informazioni sui conti ottenuti ai sensi del presente regolamento con altri tipi di dati personali, laddove tale combinazione possa tradursi in pratiche dannose quali il punteggio sociale. L'Autorità bancaria europea (ABE) elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che limitano la combinazione di dati ottenuti dai prestatori di servizi di informazione sui conti con altri tipi di dati personali. L'ABE presenta alla Commissione le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il [OP: inserire la data = un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Nell'elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al sesto comma, l'ABE coopera strettamente con il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al sesto comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Or. en

Motivazione

Consumers should not be discriminated against or refused access to a service or product (e.g. credit) when they refuse to use open banking as a means to provide data. They should be offered different ways to provide the data required to access the service (e.g. credit) or different ways to initiate a payment. Given the sensitive nature of payment transaction data revealing a lot about a consumer's private life, consumers shall be adequately informed when this data is used to create a personalised offer and which categories of data have been used to create such an offer as already foreseen for creditors under the Consumer Credit Directive. In addition, it shall be explicitly foreseen that consumers cannot be discriminated against on the basis of any other types of personal characteristics such as gender, disabilities, nationality or place of residence similarly to Article 6 of the Consumer Credit Directive. Financial data sharing could pose significant risks, if consumers' data is exploited by companies with extensive financial power. Therefore, the role of AISPs should be clearly delineated and entities designated as gatekeepers under the Digital Markets Act should not get access to data under Open Banking. A similar provision is foreseen in Article 5 of the newly adopted Data Act. The combination of data obtained via the use of account information services with other types of personal data can result in heightened risk of harmful practices such social scoring. To avoid such risks, the European Banking Authority shall in cooperation with the European Data Protection Board, develop regulatory technical standards to limit certain types of combination of data. For example, combining data from credit registers with account information data could pose such a risk of social scoring.

Emendamento 274
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli operatori economici quali i creditori e gli operatori assicurativi offrono agli utenti di servizi di pagamento un modo per condividere i loro dati che non si basi sul ricorso ai prestatori di servizi di informazione sui conti.

Or. en

Emendamento 275
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, i prestatori di servizi di pagamento informano i consumatori in maniera chiara e comprensibile nel caso in cui venga presentata loro un'offerta personalizzata basata sul trattamento automatizzato dei dati personali.

Or. en

Emendamento 276
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Gli operatori economici quali i creditori e gli operatori assicurativi provvedono affinché le condizioni di accesso ai loro servizi non siano discriminatorie nei confronti dei consumatori che risiedono legalmente nell'Unione a causa della loro nazionalità o del luogo di residenza, dell'ubicazione del conto di pagamento, del luogo di stabilimento del prestatore di servizi di pagamento o del luogo di emissione dello strumento di pagamento nell'Unione oppure per qualsiasi motivo di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 277
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quinquies. Qualsiasi impresa designata come gatekeeper ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 su mercati equi e contendibili nel settore digitale non ottiene l'accesso ai servizi di pagamento come prestatore di servizi di informazione sui conti.

Or. en

Emendamento 278
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 sexies. Ai prestatori di servizi di informazione sui conti non è consentito di combinare i dati delle informazioni sui conti ottenuti ai sensi del presente regolamento con altri tipi di dati personali, laddove tale combinazione possa tradursi in pratiche dannose quali il punteggio sociale.
	L'Autorità bancaria europea (ABE) elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che limitano la combinazione di dati ottenuti dai prestatori di servizi di informazione sui conti con altri tipi di dati personali. L'ABE presenta alla Commissione le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente primo comma entro il [OP: inserire la data = un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
	Nell'elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma, l'ABE coopera strettamente con il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE)

2016/679.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Or. en

Emendamento 279
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto hanno il diritto a una compensazione in linea con l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento XXX riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati, COM(2022) 68 final).

Or. en

Emendamento 280
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 35 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fornitura di interfacce di accesso ***dedicate***	Fornitura di interfacce di accesso

Or. en

Emendamento 281
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che offrono a un pagatore un conto di pagamento accessibile online dispongono di almeno un'interfaccia ***dedicata*** ai fini dello scambio di dati con i prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento.	1. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che offrono a un pagatore un conto di pagamento accessibile online dispongono di almeno un'interfaccia ***macchina a macchina*** ai fini dello scambio di dati con i prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento.

Or. en

Emendamento 282
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Fatti salvi gli articoli 38 e*** 39, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che offrono a un pagatore un conto di pagamento accessibile online e che hanno predisposto un'interfaccia ***dedicata*** di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono tenuti a mantenere permanentemente anche un'altra interfaccia di riserva ai fini dello scambio di dati con i prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento.	2. ***Fatto salvo l'articolo*** 39, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che offrono a un pagatore un conto di pagamento accessibile online e che hanno predisposto un'interfaccia di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono tenuti a mantenere permanentemente anche un'altra interfaccia di riserva ai fini dello scambio di dati con i prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento***, ma consentono sempre l'accesso alle interfacce che rendono possibile la continuità operativa per tali prestatori di servizi***.

Or. en

Emendamento 283
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto assicurano che le loro interfacce ***dedicate*** di cui al paragrafo 1 utilizzino standard di comunicazione emessi da organizzazioni di normazione europee o internazionali, tra cui il Comitato europeo di normazione (CEN) o l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO). I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto assicurano inoltre che le specifiche tecniche delle interfacce dedicate di cui al paragrafo 1 siano documentate specificando una serie di routine, protocolli e strumenti di cui necessitano i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di informazione sui conti per consentire l'interoperabilità del loro software e delle loro applicazioni con i sistemi dei prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto mettono a disposizione, senza spese e senza indugio, su richiesta dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento autorizzati, dei prestatori di servizi di informazione sui conti autorizzati o dei prestatori di servizi di pagamento che hanno chiesto alle loro autorità competenti l'autorizzazione pertinente, la documentazione relativa alle specifiche tecniche delle loro interfacce dedicate di cui al paragrafo 1 e mettono a disposizione del pubblico una sintesi di tale documentazione sul loro sito web.	3. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto assicurano che le loro interfacce di cui al paragrafo 1 utilizzino standard di comunicazione emessi da organizzazioni di normazione europee o internazionali, tra cui il Comitato europeo di normazione (CEN) o l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO). I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto assicurano inoltre che le specifiche tecniche delle interfacce dedicate di cui al paragrafo 1 siano documentate specificando una serie di routine, protocolli e strumenti di cui necessitano i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di informazione sui conti per consentire l'interoperabilità del loro software e delle loro applicazioni con i sistemi dei prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto mettono a disposizione, senza spese e senza indugio, su richiesta dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento autorizzati, dei prestatori di servizi di informazione sui conti autorizzati o dei prestatori di servizi di pagamento che hanno chiesto alle loro autorità competenti l'autorizzazione pertinente, la documentazione relativa alle specifiche tecniche delle loro interfacce dedicate di cui al paragrafo 1 e mettono a disposizione del pubblico una sintesi di tale documentazione sul loro sito web.

Or. en

Motivazione

Nell'intero testo, laddove nella proposta della Commissione si riporta la dicitura "interfaccia dedicata", è invece opportuno lasciare solo "interfaccia".

Emendamento 284
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto provvedono affinché, fatta eccezione per le situazioni di emergenza che impediscono loro di agire in tal senso, qualsiasi modifica delle specifiche tecniche della loro interfaccia dedicata di cui al paragrafo 1 sia resa preventivamente disponibile, il prima possibile e almeno ***tre mesi*** prima dell'attuazione della modifica, ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento autorizzati, ai prestatori di servizi di informazione sui conti autorizzati o ai prestatori di servizi di pagamento che hanno chiesto l'autorizzazione pertinente alle autorità competenti. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto documentano le situazioni di emergenza in cui sono state apportate modifiche senza tali informazioni preventive e rendono disponibile la documentazione alle autorità competenti su richiesta.	4. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto provvedono affinché, fatta eccezione per le situazioni di emergenza che impediscono loro di agire in tal senso, qualsiasi modifica delle specifiche tecniche della loro interfaccia dedicata di cui al paragrafo 1 sia resa preventivamente disponibile, il prima possibile e almeno ***sei settimane*** prima dell'attuazione della modifica, ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento autorizzati, ai prestatori di servizi di informazione sui conti autorizzati o ai prestatori di servizi di pagamento che hanno chiesto l'autorizzazione pertinente alle autorità competenti. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto documentano le situazioni di emergenza in cui sono state apportate modifiche senza tali informazioni preventive e rendono disponibile la documentazione alle autorità competenti su richiesta.

Or. en

Emendamento 285
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 36 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Requisiti relativi alle interfacce ***dedicate*** di accesso ai dati	Requisiti relativi alle interfacce di accesso ai dati

Or. en

Emendamento 286
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'interfaccia dedicata ***assicura*** l'integrità e la riservatezza delle credenziali di sicurezza personalizzate e dei codici di autenticazione trasmessi dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o dal prestatore di servizi di informazione sui conti o per il suo tramite;	b) l'interfaccia dedicata ***applica un approccio di reindirizzamento per assicurare*** l'integrità e la riservatezza delle credenziali di sicurezza personalizzate e dei codici di autenticazione trasmessi dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o dal prestatore di servizi di informazione sui conti o per il suo tramite;

Or. en

Emendamento 287
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'interfaccia dedicata ***assicura*** l'integrità e la riservatezza delle credenziali di sicurezza personalizzate e dei codici di autenticazione trasmessi dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o dal prestatore di servizi di informazione sui conti o per il suo tramite;	b) l'interfaccia dedicata ***applica un approccio di reindirizzamento per assicurare*** l'integrità e la riservatezza delle credenziali di sicurezza personalizzate e dei codici di autenticazione trasmessi dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o dal prestatore di servizi di informazione sui conti o per il suo tramite;

Or. en

Motivazione

Per evitare che le credenziali di sicurezza personalizzate degli utenti vengano condivise con terzi, i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento dovrebbero sempre reindirizzare i consumatori al sito web dei loro servizi bancari online per autenticarsi.

Emendamento 288
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il tempo di risposta dell'interfaccia ***dedicata*** alle richieste di accesso dei prestatori di servizi di informazione sui conti e dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento non supera il tempo di risposta ***dell'interfaccia*** che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto mette a disposizione dei propri utenti di servizi di pagamento per accedere direttamente al loro conto di pagamento online.	c) il tempo di risposta dell'interfaccia alle richieste di accesso dei prestatori di servizi di informazione sui conti e dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento non supera il tempo di risposta ***di tutte le interfacce*** che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto mette a disposizione dei propri utenti di servizi di pagamento per accedere direttamente al loro conto di pagamento online.

Or. en

Emendamento 289
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto assicurano che l'interfaccia ***dedicata*** di cui all'articolo 35, paragrafo 1, consenta sia ai prestatori di servizi di informazione sui conti che ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento di:	2. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto assicurano che l'interfaccia di cui all'articolo 35, paragrafo 1, consenta sia ai prestatori di servizi di informazione sui conti che ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento di:

Or. en

Emendamento 290
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) visualizzare, prima della disposizione dell'ordine di pagamento ***nel caso dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento***, l'identificativo unico del conto, i nomi del titolare del conto associati e le valute a disposizione dell'utente di servizi di pagamento.	d) visualizzare, prima della disposizione dell'ordine di pagamento, ***perlomeno*** l'identificativo unico del conto, i nomi ***o altri identificativi*** del titolare del conto associati e le valute ***e il saldo del conto*** a disposizione dell'utente di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 291
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto consentono ai prestatori di servizi di informazione sui conti di comunicare in modo sicuro, tramite l'interfaccia ***dedicata***, per chiedere e ricevere informazioni su uno o più conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento a questi associate.	3. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto consentono ai prestatori di servizi di informazione sui conti di comunicare in modo sicuro, tramite l'interfaccia, per chiedere e ricevere informazioni su uno o più conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento a questi associate.

Or. en

Emendamento 292
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	h bis) avere la scelta di decidere quale metodo di autenticazione dovrebbe essere presentato al pagatore, tenendo conto della scelta meno complicata per quest'ultimo, nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto offra diverse opzioni di autenticazione.

Or. en

Emendamento 293
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	h bis) rifiutare di disporre un'operazione di pagamento per motivi giustificati.

Or. en

Emendamento 294
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la conferma da parte del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto che il pagamento sarà eseguito sulla base delle informazioni di cui dispone il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, tenendo conto di eventuali ordini di pagamento preesistenti che potrebbero incidere sulla piena	b) la conferma da parte del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ***il prima possibile e per un intervallo di tempo non superiore ai 20 secondi dopo l'autorizzazione da parte del pagatore*** che il pagamento sarà eseguito sulla base delle informazioni di cui dispone il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del

esecuzione dell'ordine di pagamento in corso.	conto, tenendo conto di eventuali ordini di pagamento preesistenti che potrebbero incidere sulla piena esecuzione dell'ordine di pagamento in corso.

Or. en

Emendamento 295
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto svolga controlli che possono incidere sull'esecuzione del pagamento, tali controlli vengono effettuati prima della conferma del pagamento.

Or. en

Emendamento 296
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 37 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Parità di accesso ai dati ***tra l'interfaccia di accesso dedicata e l'interfaccia cliente***	Accesso ai dati ***da parte di terzi***

Or. en

Emendamento 297
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto forniscono ai prestatori di servizi di informazione sui conti ***almeno*** le ***stesse*** informazioni relative ai conti di pagamento designati e alle operazioni di pagamento associate ***rese disponibili all'utente di servizi di pagamento in caso di richiesta diretta di accesso alle informazioni sui conti***, purché tali informazioni non comprendano dati sensibili relativi ai pagamenti.	2. ***In linea con il regolamento (UE) 2016/679 [regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR],*** i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto forniscono ai prestatori di servizi di informazione sui conti le informazioni relative ai conti di pagamento designati e alle operazioni di pagamento associate ***necessarie per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte***, purché tali informazioni non comprendano dati sensibili relativi ai pagamenti.

Or. en

Emendamento 298
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto forniscono ai prestatori di servizi di informazione sui conti ***almeno*** le ***stesse*** informazioni relative ai conti di pagamento designati e alle operazioni di pagamento associate ***rese disponibili all'utente di servizi di pagamento in caso di richiesta diretta di accesso alle informazioni sui conti***, purché tali informazioni non comprendano dati sensibili relativi ai pagamenti.	2. ***In linea con il regolamento (UE) 2016/679 [regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR],*** i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto forniscono ai prestatori di servizi di informazione sui conti le informazioni relative ai conti di pagamento designati e alle operazioni di pagamento associate ***necessarie per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte***, purché tali informazioni non comprendano dati sensibili relativi ai pagamenti.

Or. en

Motivazione

I servizi bancari aperti non possono andare a scapito della sicurezza dei dati. Qualora i

consumatori acconsentano alla condivisione dei dati con soggetti terzi, quest'ultima non dovrebbe diventare un "locale aperto a tutti", ma deve vigere una rigorosa applicazione dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della finalità. Si può avere accesso solo ai dati che sono strettamente necessari per l'esecuzione di un contratto (articolo 5, paragrafo 1, del GDPR).

Emendamento 299
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto forniscono ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento ***almeno*** le ***stesse*** informazioni ***in merito*** alla disposizione e all'esecuzione dell'operazione di pagamento fornite o rese disponibili all'utente di servizi di pagamento quando l'operazione è disposta direttamente dall'utente di servizi di pagamento. Tali informazioni sono fornite immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento e su base continuativa fino al momento in cui il pagamento è ***definitivo***.	3. ***In linea con il regolamento (UE) 2016/679 [regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR],*** i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto forniscono ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento le informazioni ***necessarie*** alla disposizione e all'esecuzione dell'operazione di pagamento fornite o rese disponibili all'utente di servizi di pagamento quando l'operazione è disposta direttamente dall'utente di servizi di pagamento. Tali informazioni sono fornite immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento e ***qualsiasi aggiornamento delle informazioni, compreso, tra l'altro, lo stato del pagamento, è trasmesso al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento attraverso l'interfaccia dedicata in tempo reale,*** su base continuativa fino al momento in cui il pagamento è ***stato eseguito o respinto***.

Or. en

Emendamento 300
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto forniscono ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento ***almeno*** le ***stesse*** informazioni ***in merito*** alla disposizione e all'esecuzione dell'operazione di pagamento fornite o rese disponibili all'utente di servizi di pagamento quando l'operazione è disposta direttamente dall'utente di servizi di pagamento. Tali informazioni sono fornite immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento e su base continuativa fino al momento in cui il pagamento è definitivo.	3. ***In linea con il regolamento (UE) 2016/679 [regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR],*** i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto forniscono ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento le informazioni ***necessarie*** alla disposizione e all'esecuzione dell'operazione di pagamento fornite o rese disponibili all'utente di servizi di pagamento quando l'operazione è disposta direttamente dall'utente di servizi di pagamento. Tali informazioni sono fornite immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento e su base continuativa fino al momento in cui il pagamento è definitivo.

Or. en

Motivazione

I servizi bancari aperti non possono andare a scapito della sicurezza dei dati. Qualora i consumatori acconsentano alla condivisione dei dati con soggetti terzi, quest'ultima non dovrebbe diventare un "locale aperto a tutti", ma deve vigere una rigorosa applicazione dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della finalità. Si può avere accesso solo ai dati che sono strettamente necessari per l'esecuzione di un contratto (articolo 5, paragrafo 1, del GDPR).

Emendamento 301
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto forniscono ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento almeno le stesse informazioni in merito alla disposizione e	3. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto forniscono ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento almeno le stesse informazioni in merito alla disposizione e

all'esecuzione dell'operazione di pagamento fornite o rese disponibili all'utente di servizi di pagamento quando l'operazione è disposta direttamente dall'utente di servizi di pagamento. Tali informazioni sono fornite immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento e su base continuativa fino al momento in cui il pagamento è ***definitivo***.	all'esecuzione dell'operazione di pagamento fornite o rese disponibili all'utente di servizi di pagamento quando l'operazione è disposta direttamente dall'utente di servizi di pagamento. Tali informazioni sono fornite immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento e su base continuativa fino al momento in cui il pagamento è ***stato eseguito o respinto***.

Or. en

Emendamento 302
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il trattamento dei dati del cliente è limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'Autorità bancaria europea elabora orientamenti sull'attuazione del presente paragrafo per i servizi di disposizione di ordine di pagamento e i servizi di informazione sui conti.

Or. en

Emendamento 303
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il trattamento dei dati del cliente è limitato a quanto necessario rispetto alle

	finalità per le quali sono trattati. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE elabora orientamenti sull'attuazione del presente paragrafo per i servizi di disposizione di ordine di pagamento e i servizi di informazione sui conti.

Or. en

Motivazione

Nel regolamento sui servizi di pagamento l'Autorità bancaria europea dovrebbe essere incaricata di formulare orientamenti sulla modalità di definizione del perimetro di utilizzo dei dati per i servizi di informazione sui conti e i servizi di disposizione di ordine di pagamento in modo analogo al quadro delineato nella proposta sulla finanza aperta.

Emendamento 304
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Nell'elaborare gli orientamenti di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo, l'Autorità bancaria europea coopera strettamente con il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 305
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Nell'elaborare gli orientamenti di cui al paragrafo 3 bis del presente

articolo, l'ABE coopera strettamente con il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Motivazione

Nel regolamento sui servizi di pagamento l'Autorità bancaria europea dovrebbe essere incaricata di formulare orientamenti sulla modalità di definizione del perimetro di utilizzo dei dati per i servizi di informazione sui conti e i servizi di disposizione di ordine di pagamento in modo analogo al quadro delineato nella proposta sulla finanza aperta.

Emendamento 306
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 307
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto adottano tutte le misure in loro potere per prevenire l'indisponibilità dell'interfaccia dedicata. Si presume un'indisponibilità quando non si riceve alcuna risposta, entro 30 secondi, dall'interfaccia dedicata del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto a cinque richieste consecutive di accesso alle informazioni per la prestazione di servizi di disposizione di ordine di	1. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto adottano tutte le misure in loro potere per prevenire l'indisponibilità ***e la scarsa prestazione*** dell'interfaccia dedicata. Si presume un'indisponibilità quando non si riceve alcuna risposta, entro 30 secondi, dall'interfaccia dedicata del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto a cinque richieste consecutive di accesso alle informazioni per la prestazione

pagamento o di servizi di informazione sui conti.

di servizi di disposizione di ordine di pagamento o di servizi di informazione sui conti.

Or. en

Emendamento 308
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In caso di indisponibilità dell'interfaccia dedicata, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto informano i prestatori di servizi di pagamento che utilizzano l'interfaccia dedicata delle misure adottate per ripristinare l'interfaccia e del tempo stimato necessario per risolvere il problema. Durante il periodo di indisponibilità, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto offrono senza ***indugio*** ai prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento una soluzione alternativa efficace, come l'uso dell'interfaccia che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto utilizza per l'autenticazione e la comunicazione con i propri utenti, per accedere ai dati sui conti di pagamento.	2. In caso di indisponibilità dell'interfaccia dedicata, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto informano i prestatori di servizi di pagamento che utilizzano l'interfaccia dedicata delle misure adottate per ripristinare l'interfaccia e del tempo stimato necessario per risolvere il problema. Durante il periodo di indisponibilità, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto offrono senza ***indebito ritardo*** ai prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento una soluzione alternativa efficace, come l'uso dell'interfaccia che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto utilizza per l'autenticazione e la comunicazione con i propri utenti, per accedere ai dati sui conti di pagamento.

Or. en

Emendamento 309
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 39 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Deroga all'obbligo di disporre di un'interfaccia ***dedicata*** per l'accesso ai dati	Deroga all'obbligo di disporre di un'interfaccia per l'accesso ai dati

Or. en

Emendamento 310
Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri in base ai quali, conformemente al paragrafo 1, un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto può essere esentato dall'obbligo di disporre di un'interfaccia dedicata ed essere autorizzato a fornire, come interfaccia per lo scambio sicuro di dati con i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'interfaccia che mette a disposizione del proprio utente di servizi di pagamento per accedere ai conti di pagamento online o, se del caso, a non avere alcuna interfaccia per lo scambio sicuro di dati.	L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri in base ai quali, conformemente al paragrafo 1, un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto può essere esentato dall'obbligo di disporre di un'interfaccia dedicata ed essere autorizzato a fornire, come interfaccia per lo scambio sicuro di dati con i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'interfaccia che mette a disposizione del proprio utente di servizi di pagamento per accedere ai conti di pagamento online o, se del caso, a non avere alcuna interfaccia per lo scambio sicuro di dati. ***I criteri si basano sull'uso limitato o sul valore dei prodotti del conto di pagamento, il che esenterebbe automaticamente il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi del presente articolo, senza dover richiedere esenzioni alle autorità competenti a livello individuale.***

Or. en

Emendamento 311
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri in base ai quali, conformemente al paragrafo 1, un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto può essere esentato dall'obbligo di disporre di un'interfaccia ***dedicata*** ed essere autorizzato a fornire, come interfaccia per lo scambio sicuro di dati con i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'interfaccia che mette a disposizione del proprio utente di servizi di pagamento per accedere ai conti di pagamento online o, se del caso, a non avere alcuna interfaccia per lo scambio sicuro di dati.	L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri in base ai quali, conformemente al paragrafo 1, un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto può essere esentato dall'obbligo di disporre di un'interfaccia ed essere autorizzato a fornire, come interfaccia per lo scambio sicuro di dati con i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'interfaccia che mette a disposizione del proprio utente di servizi di pagamento per accedere ai conti di pagamento online o, se del caso, a non avere alcuna interfaccia per lo scambio sicuro di dati.

Or. en

Emendamento 312
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera b), se alcune o tutte le informazioni di cui a tale lettera non sono disponibili immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto assicura che tutte le informazioni relative all'esecuzione dell'ordine di pagamento siano messe a disposizione del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento immediatamente dopo che tali informazioni sono rese disponibili al prestatore di servizi di pagamento di	Ai fini della lettera b), se alcune o tutte le informazioni di cui a tale lettera non sono disponibili immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto assicura che tutte le informazioni***, compreso, tra l'altro, qualsiasi aggiornamento dello stato del pagamento,*** relative all'esecuzione dell'ordine di pagamento siano messe a disposizione del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento immediatamente dopo che tali

radicamento del conto.	informazioni sono rese disponibili al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.

Or. en

Emendamento 313
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera b), se alcune o tutte le informazioni di cui a tale lettera non sono disponibili immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto assicura che tutte le informazioni relative all'esecuzione dell'ordine di pagamento siano messe a disposizione del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento immediatamente dopo che tali informazioni sono rese disponibili al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.	Ai fini della lettera b), se alcune o tutte le informazioni di cui a tale lettera non sono disponibili immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto assicura che tutte le informazioni***, compreso qualsiasi aggiornamento dello stato del pagamento,*** relative all'esecuzione dell'ordine di pagamento siano messe a disposizione del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento immediatamente dopo che tali informazioni sono rese disponibili al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.

Or. en

Emendamento 314
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera a – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	v bis) le date in cui è stato effettuato l'accesso ai dati e le categorie di dati recuperati durante tale accesso.

Or. en

Emendamento 315
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) consente all'utente di servizi di pagamento di ripristinare l'accesso ai dati revocato;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 316
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) consente all'utente di servizi di pagamento di ripristinare l'accesso ai dati revocato;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il ripristino di autorizzazioni revocate sui pannelli di gestione potrebbe porre una serie di sfide tecniche e giuridiche in caso di modifica dei termini del servizio.

Emendamento 317
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) consente agli utenti di servizi di pagamento di rinunciare alla condivisione

dei dati con terzi in modo generale per tutte le richieste di autorizzazione di accesso ai dati presenti e future;

Or. en

Emendamento 318
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) è coerente con i pannelli di gestione contemplati dal regolamento sull'accesso ai dati finanziari (regolamento FIDA) e consente ai titolari dei dati di gestire le autorizzazioni di accesso ai dati risultanti dal regolamento FIDA e dal presente regolamento attraverso un unico pannello di gestione;

Or. en

Emendamento 319
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per allestire un elenco standardizzato di categorie di dati di cui al paragrafo 2, lettera a), affinché i dati siano resi facilmente comprensibili per i consumatori.
	L'ABE presenta alla Commissione le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il [OP: inserire la data = un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Alla

Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Or. en

Emendamento 320
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Qualora un utente di servizi di pagamento, a norma del paragrafo 2, lettera b), decida di revocare l'accesso ai dati, il determinato prestatore di servizi di informazione sui conti o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento non preleva più dati e cancella tutti i dati ricevuti sulla base di un'autorizzazione di accesso ai dati concessa dall'utente di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 321
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e il prestatore di servizi di informazione sui conti o di servizi di disposizione di ordine di pagamento cui è stata concessa l'autorizzazione cooperano per mettere le informazioni a disposizione dell'utente di	4. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e il prestatore di servizi di informazione sui conti o di servizi di disposizione di ordine di pagamento cui è stata concessa l'autorizzazione cooperano per mettere le informazioni a disposizione dell'utente di

servizi di pagamento tramite il pannello di gestione in tempo reale. Ai fini del paragrafo 2***, lettere a), b), c) ed e)***:	servizi di pagamento tramite il pannello di gestione in tempo reale. Ai fini del paragrafo 2:

Or. en

Motivazione

La lettera e) non esiste, pertanto è opportuno fare riferimento all'intero paragrafo 2.

Emendamento 322
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) lo scopo dell'autorizzazione concessa dall'utente di servizi di pagamento;	i) lo scopo dell'autorizzazione concessa dall'utente di servizi di pagamento***, in maniera chiara e comprensibile per l'utente***;

Or. en

Emendamento 323
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto provvedono affinché la loro interfaccia dedicata non crei ostacoli alla prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti.	I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto provvedono affinché la loro interfaccia dedicata non crei ostacoli alla prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti ***e consenta un'esperienza del consumatore semplice e lineare***.

Or. en

Emendamento 324
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli ostacoli vietati comprendono quanto segue:	Gli ostacoli vietati comprendono quanto segue ***(elenco non esaustivo)***:

Or. en

Emendamento 325
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli ostacoli vietati comprendono quanto segue:	Gli ostacoli vietati comprendono***, tra l'altro,*** quanto segue:

Or. en

Emendamento 326
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) impedire ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento o ai prestatori di servizi di informazione sui conti di utilizzare le credenziali rilasciate dai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai loro utenti di servizi di pagamento;	a) impedire ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento o ai prestatori di servizi di informazione sui conti di utilizzare le credenziali ***di sicurezza personalizzate*** rilasciate dai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai loro utenti di servizi di pagamento;

Or. en

Emendamento 327
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) imporre un percorso di informazione sui conti o di disposizione di ordine di pagamento, secondo un approccio di "reindirizzamento" o "disaccoppiato", in cui l'autenticazione dell'utente di servizi di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto preveda ulteriori passaggi o azioni richieste nel percorso dell'utente rispetto alla procedura di autenticazione equivalente offerta agli utenti di servizi di pagamento quando accedono direttamente ai loro conti di pagamento o dispongono un pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 328
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) imporre un percorso di informazione sui conti o di disposizione di ordine di pagamento, secondo un approccio di "reindirizzamento" o "disaccoppiato"***, in cui*** l'autenticazione dell'utente di servizi di pagamento ***presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto preveda*** ulteriori passaggi o azioni richieste nel percorso dell'utente rispetto alla procedura di autenticazione equivalente	j) imporre un percorso di informazione sui conti o di disposizione di ordine di pagamento, secondo un approccio di "reindirizzamento" o "disaccoppiato" ***per*** l'autenticazione dell'utente di servizi di pagamento***, nonché imporre*** ulteriori passaggi o azioni richieste nel percorso dell'utente rispetto alla procedura di autenticazione equivalente offerta agli utenti di servizi di pagamento quando

offerta agli utenti di servizi di pagamento quando accedono direttamente ai loro conti di pagamento o dispongono un pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto;	accedono direttamente ai loro conti di pagamento o dispongono un pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto;

Or. en

Emendamento 329
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k) imporre il reindirizzamento automatico dell'utente, nella fase di autenticazione, all'indirizzo della pagina web del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, quando questo sia l'unico metodo supportato dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto per effettuare l'autenticazione dell'utente di servizi di pagamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 330
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k) imporre il reindirizzamento automatico dell'utente***, nella fase di autenticazione, all'indirizzo della pagina web*** del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, ***quando questo sia l'***unico metodo supportato dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto per effettuare	k) imporre il reindirizzamento automatico dell'utente ***all'autenticazione*** del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, ***quale*** unico metodo supportato dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto per effettuare l'autenticazione dell'utente di

l'autenticazione dell'utente di servizi di pagamento;	servizi di pagamento;

Or. en

Emendamento 331
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	l bis) imporre restrizioni al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento riguardo alla disposizione di pagamenti da identificativi unici che sono proxy di conti di pagamento, quali numeri di cellulare, anche nel caso in cui tali identificativi siano messi altrimenti a disposizione esclusivamente dei pagatori dai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto in un canale o sistema dedicato quale un'applicazione su telefono cellulare;

Or. en

Emendamento 332
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le misure e gli strumenti utilizzati dai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto in risposta a casi di frode sospetta o al fine di conformarsi al regolamento (UE) 2016/679 [regolamento generale sulla protezione dei dati] non costituiscono ostacoli vietati.

Or. en

Emendamento 333
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per le attività relative ai servizi di disposizione di ordine di pagamento e ai servizi di informazione sui conti, il nome e il numero di conto del titolare del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti.	2. Per le attività relative ai servizi di disposizione di ordine di pagamento e ai servizi di informazione sui conti, il nome e il numero di conto ***o un altro identificativo*** del titolare del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti.

Or. en

Emendamento 334
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) registra i dati cui accede mediante l'interfaccia gestita dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto per i suoi utenti di servizi di pagamento e fornisce, su richiesta e senza indebiti ritardi, i file di registro all'autorità competente. ***I file di registro sono cancellati tre anni dopo la loro creazione. I file di registro possono essere conservati più a lungo di tale periodo di conservazione se sono necessari per procedure di monitoraggio già in corso.***	d) registra i dati cui accede mediante l'interfaccia gestita dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto per i suoi utenti di servizi di pagamento e fornisce, su richiesta e senza indebiti ritardi, i file di registro all'autorità competente.

Or. en

Emendamento 335
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera d), i file di registro sono cancellati tre anni dopo la loro creazione. I file di registro possono essere conservati più a lungo di tale periodo di conservazione se sono necessari per procedure di monitoraggio già in corso.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questa parte del testo ha lo stesso significato che presentano la seconda e la terza frase dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera d).

Emendamento 336
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera d), i file di registro sono cancellati tre anni dopo la loro creazione. I file di registro possono essere conservati più a lungo di tale periodo di conservazione se sono necessari per procedure di monitoraggio già in corso.	Ai fini della lettera d), i file di registro sono cancellati tre anni dopo la loro creazione. I file di registro possono essere conservati più a lungo di tale periodo di conservazione se sono necessari per procedure di monitoraggio già in corso***, ma solo nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per lo svolgimento di tali procedure***.

Or. en

Emendamento 337
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) provvedono affinché le credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente di servizi di pagamento non siano accessibili ad altre parti, ad eccezione del pagatore e dell'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate, e siano trasmesse dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento attraverso canali sicuri ed efficienti;	d) provvedono affinché le credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente di servizi di pagamento non siano accessibili ad altre parti, ***tra cui gli stessi prestatori di disposizione di ordine di pagamento,*** ad eccezione del pagatore e dell'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate, e siano trasmesse dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento attraverso canali sicuri ed efficienti;

Or. en

Emendamento 338
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) non conservano dati sensibili relativi ai pagamenti dell'utente di servizi di pagamento;	a) non ***utilizzano, accedono o*** conservano dati sensibili relativi ai pagamenti dell'utente di servizi di pagamento;

Or. en

Emendamento 339
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente di servizi di pagamento non siano accessibili ad altre parti ad eccezione dell'utente e dell'emittente delle credenziali di sicurezza	b) provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente di servizi di pagamento non siano accessibili ad altre parti, ***tra cui lo stesso prestatore di servizi di informazione sui conti,*** ad

personalizzate e affinché, ove tali credenziali siano trasmesse dal prestatore di servizi di informazione sui conti, la trasmissione avvenga attraverso canali sicuri ed efficienti;	eccezione dell'utente e dell'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e affinché, ove tali credenziali siano trasmesse dal prestatore di servizi di informazione sui conti, la trasmissione avvenga attraverso canali sicuri ed efficienti;

Or. en

Emendamento 340
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità competenti assicurano che i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto adempiano in qualsiasi momento ai loro obblighi in relazione all'interfaccia dedicata di cui all'articolo 35, paragrafo 1, e che gli ostacoli vietati individuati di cui all'articolo 44 siano immediatamente rimossi dal pertinente prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. Qualora si individuino non conformità delle interfacce dedicate con il presente regolamento od ostacoli, anche sulla base delle informazioni trasmesse dai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di servizi di informazione sui conti, le autorità competenti adottano senza ***indugio*** le misure di esecuzione necessarie e impongono eventuali sanzioni appropriate o, se del caso, concedono diritti di accesso a norma dell'articolo 38, paragrafo 4.	1. Le autorità competenti assicurano che i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto adempiano in qualsiasi momento ai loro obblighi in relazione all'interfaccia dedicata di cui all'articolo 35, paragrafo 1, e che gli ostacoli vietati individuati di cui all'articolo 44 siano immediatamente rimossi dal pertinente prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. Qualora si individuino non conformità delle interfacce dedicate con il presente regolamento od ostacoli, anche sulla base delle informazioni trasmesse dai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di servizi di informazione sui conti, le autorità competenti adottano senza ***indebito ritardo*** le misure di esecuzione necessarie ***e adeguate*** e impongono eventuali sanzioni appropriate ***e proporzionate*** o, se del caso ***o per motivi debitamente giustificati***, concedono diritti di accesso a norma dell'articolo 38, paragrafo 4.

Or. en